

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di M.T. Manutenzione Meccanica Torneria Metalli s.r.l. del 31 dicembre 2016

Rev. 0 del 31 dicembre 2016

Premessa

Il Modello si compone di:

una Parte Generale volta a disciplinare la funzione, l'ambito di applicazione, i soggetti destinatari, il sistema sanzionatorio, i poteri e le funzioni dell'Organo di Vigilanza, gli obblighi di comunicazione e di formazione in relazione ai contenuti dello stesso.

e

Una Parte Speciale contenente i principi e le regole interne di organizzazione, gestione e controllo deputate alla prevenzione dei rischi di commissione di quei reati che possono essere commessi all'intero della società.

Costituiscono inoltre parte integrante del Modello:

1. L'organigramma aziendale e quello della sicurezza. In caso di significativi mutamenti della struttura organizzativa della Società, l'organigramma viene tempestivamente modificato e/o integrato;
2. Il codice etico;
3. Il verbale societario di deleghe e soglie autorizzative;
4. Mappatura del rischio;
5. I documenti di valutazione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro e sulle tematiche ambientali. La salute e la sicurezza dei lavoratori sono obiettivi primari della società.
6. Manuale della qualità: nell'ambito del proprio sistema organizzativo, la società è dotata di un complesso sistema di procedure volte a regolamentare lo svolgimento delle attività aziendali attraverso procedure operative e istruzioni tecniche. Tali procedure e istruzioni stabiliscono i principi e le regole da seguire nello svolgimento delle operazioni relative ai singoli processi aziendali e prevedono specifici controlli preventivi che devono essere effettuati al fine di garantire la correttezza, l'efficacia e l'efficienza della società nell'espletamento della propria attività.

Al fine di meglio comprendere i contenuti e le finalità del presente Modello, si illustra di seguito la disciplina contenuta nel decreto.

PARTE GENERALE

Il d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 introduce la responsabilità amministrativa da reato degli enti. Il decreto, che da attuazione alla normativa di origine comunitaria sulla lotta contro la corruzione, costituisce un'assoluta novità per il nostro ordinamento che non conosceva fino al 2001.

L'ambito di operatività del Decreto è piuttosto ampio e colpisce tutti gli enti forniti di personalità giuridica, le società, le associazioni anche prive di personalità giuridica, gli enti pubblici economici, gli enti privati concessionari di un pubblico servizio. Sono invece esclusi, lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti pubblici non economici, gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

La nuova responsabilità attribuita agli enti si fonda sul seguente modello punitivo: il legislatore individua alcune tipologie di reati, i cui autori sono sempre persone fisiche, che possono essere commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

Individua poi un particolare legame tra autore del reato ed ente tale per cui si possa desumere che l'autore del reato abbia agito nell'ambito delle attività svolte per l'ente. Fa derivare dal legame tra persona fisica-ente e dal legame tra reato-interesse dell'ente, una responsabilità diretta di quest'ultimo. Ne deriva pertanto un particolare sistema punitivo per l'ente che prescinde da quello comunque applicabile alla persona fisica.

La responsabilità dell'ente sorge quindi se:

- è commesso un reato a cui il decreto collega la responsabilità dell'ente;
- il reato è stato commesso da un soggetto che ha un particolare legame con l'ente;
- esiste un interesse o un vantaggio per l'ente nella commissione del reato.

La natura di questa nuova forma di responsabilità dell'ente è di genere misto. Essa può definirsi come una responsabilità che coniuga i tratti essenziali del sistema penale con quelli del sistema amministrativo. L'ente risponde di un illecito amministrativo ed è punito con una sanzione amministrativa, ma il meccanismo di irrogazione delle sanzioni è basato sul processo penale. L'Autorità competente a contestare l'illecito è il Pubblico Ministero e quella che irroga la sanzione è il Giudice Penale.

La responsabilità amministrativa dell'ente è autonoma rispetto a quella della persona fisica che commette il reato e sussiste, quindi, anche se l'autore del reato non è stato identificato o se il reato sia stato estinto per una causa diversa dall'amnistia.

La responsabilità dell'ente, in ogni caso, si aggiunge e non sostituisce quella della persona fisica autrice del reato.

Fattispecie di reato indicate dal Decreto e dalle successive modificazioni.

La responsabilità dell'ente sorge solamente nei limiti di legge previsti dal Decreto. Quest'ultimo individua i reati per i quali l'ente può essere chiamato a rispondere.

Per l'effetto l'ente non potrà essere sanzionato per qualsiasi reato commesso nell'ambito dello svolgimento delle sue attività, bensì soltanto per i reati selezionati dal legislatore ed espressamente indicati dalla legge.

Più precisamente il Decreto indica negli art. 24 ss. i reati (c.d. reati presupposto) che possono far sorgere la responsabilità dell'ente.

Il limite all' applicazione del Decreto ai soli reati presupposto è logico e comprensibile. Non avrebbe senso punire l'ente per la commissione di reati che non hanno alcun legame con la Sua attività e che derivano unicamente dalle scelte o dagli interessi della persona fisica che li commette.

Si tratta di categorie di reato molto diverse tra loro. Alcuni sono tipici ed esclusivi dell'attività d'impresa, altri invece normalmente esulano dall'attività d'impresa vera e propria e attengono alle attività tipiche delle organizzazioni criminali.

Alla data di approvazione del presente Modello, i reati presupposto appartengono alle categorie di seguito indicate:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25)
- Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis);
- Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter);
- Reati di falsità di monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis);
- Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis 1);
- Reati societari (art. 25-ter);
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater);
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater 1);
- Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies);
- Abusi di mercato (art. 25-sexies);
- Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza del lavoro (art. 25-septies);
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies);
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-decies);
- Reati ambientali (art. 25-undecies);
- Reati transnazionali (art. 10 l. 146/2006);
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies).

L'elenco dei reati presupposto è suscettibile di essere ulteriormente ampliato in futuro.

Si osserva fin da subito che non tutti i reati presupposto indicati in Decreto sono rilevanti per la M.T. s.r.l., bensì soltanto quelli indicati nella parte speciale.

1. Criteri di imputazione della responsabilità dell'ente.

Se è commesso uno dei reati presupposto, l'ente può essere punito solo se si verificano certe condizioni, che vengono definite criteri di imputazione dell'ente (oggettivi o soggettivi).

La prima condizione oggettiva è che il reato sia commesso da parte di un soggetto legato all'ente da un rapporto qualificato. Deve quindi sussistere un collegamento rilevante tra l'individuo autore del reato e l'ente. La responsabilità amministrativa a carico dell'ente può sussistere solo se l'autore del reato appartiene a una di queste due categorie:

- Soggetti in posizione apicale quali ad esempio i soci amministratori nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione dell'ente. Si tratta in sostanza di coloro che hanno un potere autonomo di prendere decisioni in nome e per conto della società.
- Soggetti "subordinati", tutti coloro che sono sottoposti alla direzione e vigilanza dei soggetti apicali; tipicamente i lavori dipendenti ma anche soggetti non appartenenti al personale all'ente, ai quali sia stato affidato un incarico da svolgere sotto la direzione e la sorveglianza dei soggetti apicali. Quello che conta ai fini dell'appartenenza a questa categoria non è l'esistenza del contratto di lavoro subordinato, bensì l'attività in concreto svolta. E' evidente l'esigenza della legge di evitare che l'ente possa sfuggire a responsabilità, delegando a collaboratori esterni attività nell'ambito delle quali può essere commesso un reato. Tra i soggetti esterni vi sono, per esempio, i collaboratori, fornitori, e in genere qualunque soggetto terzo che agisca in nome e/o per conto e/o nell'interesse della Società.

La seconda condizione oggettiva è che il reato deve essere commesso nell'interesse e o vantaggio dell'ente. Il reato deve quindi riguardare l'attività della società, ovvero la società deve avere avuto un qualche beneficio, anche potenziale, dal reato.

Le due condizioni sono alternative ed è sufficiente che sussista almeno una delle due:

- L'interesse sussiste quando l'autore del reato ha agito con l'intento di favorire la Società, indipendentemente dalla circostanza che poi tale obiettivo sia stato conseguito.
- Il "vantaggio" sussiste quando la società ha tratto, o avrebbe potuto trarre dal reato un risultato positivo, economico o di altra natura.

La legge non richiede che il beneficio ottenuto o sperato dall'ente sia necessariamente di natura economica: la responsabilità sussiste non soltanto allorché il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio patrimoniale, ma anche nell'ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il reato trovi ragione nell'interesse della società. Anche il miglioramento della posizione sul mercato dell'ente,

l'occultamento di una situazione di crisi finanziaria, la conquista di nuovi clienti sono risultati che coinvolgono gli interessi della società, senza procurarle un immediato beneficio economico.

L'ente non risponde se il fatto di reato è stato commesso indipendentemente e talvolta anche contro l'interesse della società, ovvero nell'interesse esclusivo dell'autore del reato o nell'interesse esclusivo di terzi.

I criteri soggettivi di imputazione del reato all'ente, invece, stabiliscono le condizioni in base alle quali il reato è imputabile all'ente. Il reato non è imputabile all'ente se quest'ultimo, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un "Modello di organizzazione e di gestione" (Il Modello), idoneo a prevenire la commissione di reati della specie di quello che è stato realizzato.

Volgendo in positivo il dettato normativo, si può affermare che l'ente risponde del reato solo nel caso di mancata adozione ovvero mancato rispetto di standard doverosi attinenti la sua organizzazione e allo svolgimento della sua attività: difetto riconducibile ad una politica di impresa sbagliata oppure a deficit strutturali dell'organizzazione aziendale.

Non potendo l'ente esprimere una propria volontà di delinquere saranno i suoi rappresentanti, i suoi amministratori o la sua organizzazione ad esprimere e concretizzare la sua partecipazione consapevole nella commissione del reato.

Affinché il reato non gli sia imputato sotto il profilo soggettivo, l'ente deve dimostrare di aver fatto tutto quanto in proprio potere per organizzarsi, gestirsi e controllare che nell'esercizio dell'attività d'impresa non possa essere commesso un reato previsto dal Decreto.

Per questa ragione, il Decreto prevede l'esclusione della responsabilità solo se l'ente dimostra:

- Che l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- Che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (Organismo di Vigilanza) che nel caso di specie può essere conferito anche al datore di lavoro;
- che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte del predetto Organismo.

Le condizioni appena elencate devono concorrere congiuntamente affinché la responsabilità dell'ente possa essere esclusa.

L'esenzione da colpa della società dipende quindi dall'adozione ed attuazione efficace di un Modello di prevenzione dei reati e della istituzione di un Organismo di Vigilanza. All'Organismo di Vigilanza è assegnata la responsabilità di sorvegliare la conformità dell'attività agli standard e alle procedure definite nel Modello. In particolare, il Decreto assegna all'Organismo di vigilanza i seguenti compiti:

- vigilanza sul funzionamento del Modello;

- eventuale aggiornamento del Modello e applicazione;
- acquisizione di informazioni relative alle violazioni dei precetti;
- attivazione di procedimenti disciplinari.

Il Modello opera quale causa di non punibilità dell'ente sia che il reato presupposto sia commesso da un soggetto apicale sia che sia stato commesso da un soggetto subordinato. Tuttavia, il Decreto è molto più rigoroso riguardo la colpevolezza dell'ente e lascia meno possibilità di difesa se il reato è commesso da un soggetto apicale. In questa ipotesi, infatti, il Decreto introduce una sorta di presunzione relativa di responsabilità dell'ente: in tal caso l'ente deve anche dimostrare che le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello. Il Decreto richiede una prova di estraneità al reato più forte, poiché l'ente deve anche provare una sorta di frode interna al Modello da parte dei soggetti apicali.

Nell'ipotesi di reati commessi da soggetti in posizione subordinata, l'ente può essere chiamato a rispondere invece solo qualora si accerti che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o sorveglianza. Si tratta in questo caso, di una vera e propria colpa di organizzazione: la società ha acconsentito indirettamente alla commissione del reato, non presidiando le attività e i soggetti a rischio di commissione di un reato presupposto.

Indicazioni del Decreto in ordine alle caratteristiche del Modello di organizzazione, gestione e controllo

Il Decreto non disciplina analiticamente la natura e le caratteristiche del Modello, ma si limita a dettare alcuni principi di ordine generale. La mera adozione del Modello non è condizione di per sé sufficiente per escludere la responsabilità della società.

Il Modello opera, infatti, quale causa di non punibilità solo se:

- efficace, ossia solo se ragionevolmente idoneo a pervenire il reato o i reati commessi;
- se effettivamente attuato, ovvero se il suo contenuto trova applicazione nelle procedure aziendali e nel sistema di controllo interno.

Quanto all'efficacia del Modello, il Decreto prevede che esso abbia il seguente contenuto minimo:

- siano individuate le attività della società nel cui ambito possono essere commessi reati;
- siano previsti specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società, in relazione ai reati da prevenire;
- siano individuate, una volta adottato il Modello, le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- sia introdotto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- siano previsti obblighi di informazione nei confronti dell' Organismo di Vigilanza;

- in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, siano previste misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

Con riferimento all'efficace attuazione del Modello, il Decreto prevede la necessità di una verifica periodica e di aggiornamento del Modello, qualora emergano significative violazioni delle prescrizioni in essi contenute ovvero qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività della società.

Il Modello è quindi un complesso di principi, strumenti e condotte che regolano l'organizzazione e la gestione dell'impresa, nonché gli strumenti di controllo. Esso varia e tiene conto della natura e delle dimensioni dell'impresa e del tipo di attività che essa svolge. Le regole e le condotte previste dal presente Modello servono, innanzitutto, a garantire che l'attività svolta dalla Società rispetti la legge e il Codice Etico. Queste regole devono consentire alla Società di scoprire se ci sono delle situazioni rischiose, ovvero favorevoli alla commissione di un reato rilevante per il Decreto. Individuate tali situazioni a rischio, il Modello deve eliminarle attraverso l'imposizione di condotte e di controlli.

La differente posizione dei soggetti eventualmente coinvolti nella commissione dei reati sposta l'onere della prova.

Nel caso in cui il reato venga commesso da un soggetto apicale, sarà quest'ultimo a dover dimostrare l'avvenuta adozione delle misure preventive. Diversamente, nel caso in cui l'autore del reato sia sottoposto all'altrui direzione o vigilanza, l'onere probatorio spetta al Pubblico Ministero.

In M.T. s.r.l., i criteri, che devono sussistere congiuntamente e che consentono di individuare e identificare i soggetti in posizione apicale sono:

- collocazione gerarchica al vertice della società;
- assegnazione dei poteri di spesa e di deleghe che consentono di svolgere talune attività anche verso l'esterno con un certo margine di autonomia.

E' pertanto possibile identificare i soggetti apicali avvalendosi dell'organigramma aziendale accessibile a tutti i dipendenti.

I reati commessi all'estero

In forza dell'art. 4 del Decreto, l'ente può essere chiamata a rispondere in Italia di reati presupposto commessi all'estero.

Il Decreto, tuttavia, subordina questa possibilità alle seguenti condizioni:

- non procede lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato;
- la società ha la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- il reato è commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato alla società;

- sussistono le condizioni generali di procedibilità previste dagli art. 7,8,9,10 del codice penale per poter perseguire in Italia un reato commesso all'estero.

Le sanzioni

L'ente ritenuto responsabile per la commissione di uno dei reati presupposto può essere condannato a quattro tipi di sanzioni, diverse per natura e modalità di esecuzione:

- A) sanzioni pecuniarie;
- B) sanzioni interdittive;
- C) confisca;
- D) pubblicazione della sentenza.

Sarà compito del Giudice penale competente, accertata la responsabilità dell'ente, determinarne l'entità e il quantum.

L'ente è considerato responsabile anche nel caso in cui il reato sia stato commesso nella forma del tentativo; in tale ipotesi, le sanzioni pecuniarie e interdittive saranno ridotte da un terzo alla metà (art. 26 Decreto). Inoltre, ai sensi dell'art. 26 del Decreto, l'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

A. Sanzione pecuniaria

Quando il Giudice ritiene l'ente responsabile, è sempre applicata la sanzione pecuniaria che è determinata dal Giudice attraverso un sistema basato su "quote" in numero non inferiore a 100 e non superiore a 1.000 di importo variabile tra il minimo di € 258,00 e il massimo di € 1.549,00 (art. 10 Decreto).

L'entità della sanzione pecuniaria dipende dalla gravità del reato, dal grado di responsabilità della società, dall'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del reato o per prevenire la commissione di altri illeciti. Il Giudice, nel determinare il quantum della sanzione, tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali della società.

B. Le sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive possono essere applicate in aggiunta a quelle pecuniarie ma solo se espressamente previste per il reato per cui si procede o purchè ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- L'ente ha tratto dal reato un profitto rilevante e il reato è stato commesso da un soggetto apicale, o da un soggetto subordinato, ma solo qualora la commissione del reato sia stata resa possibile da gravi carenze organizzative;
- In caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive previste dal Decreto sono:

- l'interdizione, temporanea o definitiva, dall'esercizio dell'attività;

- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licite o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente e sono normalmente temporanee, in un intervallo che va da tre mesi a due anni, ma possono eccezionalmente essere applicate con effetti definitivi. Esse possono essere applicate anche in via cautelare, prima della sentenza di condanna, su richiesta del Pubblico Ministero, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e vi siano fondati e specifici elementi da far ritenere il concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede. L'adozione di un modello adeguato, anche successiva alla commissione di un reato, può essere valutata quale circostanza di esclusione del pericolo di reiezione del reato (GIP Trib. Mi. 20.9.2004).

Secondo l'art. 17 del Decreto, le sanzioni interdittive non si applicano quando l'ente, prima dell'apertura del dibattimento di primo grado:

- ha risarcito integralmente il danno o ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione del Modello idoneo a prevenire i reati della specie di quelli verificatosi;
- ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

C. La confisca

La confisca del prezzo o del profitto del reato è sempre disposta dal Giudice penale con la sentenza di condanna, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato.

Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

Qualora la confisca del prezzo o del profitto non sia possibile, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

D. La pubblicazione della sentenza di condanna

Consiste nella pubblicazione della condanna una sola volta, per estratto o per intero a spese dell'ente, in uno o più giornali indicati dal Giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale.

Tutte le sanzioni hanno natura amministrativa, anche se applicate da un Giudice penale. Il quadro sanzionatorio è molto severo sia perché le sanzioni pecuniarie possono essere molto elevate, sia perché quelle interdittive possono limitare severamente il normale esercizio dell'attività, precludendone l'attività.

Prescrizione: le sanzioni amministrative a carico dell'ente si prescrivono, salvo i casi di interruzione della prescrizione, nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato. La prescrizione è interrotta dalla richiesta di applicazione delle misure cautelari interdittive e dalla contestazione dell'illecito amministrativo. Dal momento dell'interruzione inizia a decorrere un nuovo termine di prescrizione. Tuttavia se l'interruzione è avvenuta mediante contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.

La condanna definitiva dell'ente è iscritta nell'anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative da reato dell'ente: archivio contenente tutte le decisioni relative a sanzioni divenute irrevocabili applicate agli enti ai sensi del Decreto.

Le vicende modificative dell'ente

Il Decreto disciplina il regime della responsabilità dell'ente nel caso di vicende modificative, ovvero in caso di trasformazione, fusione, scissione e cessazione d'azienda.

Il principio fondamentale, che informa anche l'intera materia della responsabilità dell'ente, stabilisce che dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria inflitta all'ente risponde soltanto l'ente, con il suo patrimonio. La norma, dunque, esclude una responsabilità patrimoniale diretta dei soci o degli associati, indipendentemente dalla natura giuridica dell'ente.

Il legislatore ha adottato, come criterio generale, quello di applicare alle sanzioni pecuniarie inflitte all'ente i principi delle leggi civili sulla responsabilità dell'ente oggetto di trasformazione per i debiti dell'ente originario; correlativamente, per le sanzioni interdittive si è stabilito che esse rimangono a carico dell'ente nell'ambito del quale è stato commesso il reato.

2. Adozione del modello M.T.

M.T. s.r.l. opera principalmente nei settori della lavorazioni meccaniche di particolari provenienti dalla forgiatura, carpenteria, costruzione di macchine in semifinitura oltre che nel settore delle prove distruttive dei metalli e di manutenzione di componenti metallici.

In osservanza alle disposizioni del decreto e per garantire le migliori condizioni di legalità, correttezza e trasparenza, la società ha adottato oltre al codice etico, il Modello organizzativo con delibera del C.d.A. del 31 dicembre 2016.

Ciò al fine di prevenire la commissione di un reato e in caso di commissione, per impedire il sorgere della responsabilità amministrativa.

Il Consiglio di Amministrazione ha competenza esclusiva per l'adozione e la modificazione del Modello idoneo a prevenire il reato in genere e in particolare quelli richiamati nella parte speciale.

Il modello è stato elaborato tenendo conto della struttura e dell'attività concretamente svolta dalla società. Quest'ultima ha proceduto ad un'analisi preliminare del proprio contesto aziendale, valutando le aree potenzialmente esposte al rischio di commissione dei reati come indicati dal Decreto.

In particolare sono stati oggetto di analisi:

- la storia della società;
- il contesto societario;
- il mercato di appartenenza;
- l'organigramma aziendale;
- le funzioni aziendali;
- il sistema delle procure e delle deleghe tra soci.

Sono state inoltre:

- individuate le attività sensibili: attraverso la ricognizione delle attività svolte dalla società tramite interviste con i responsabili delle funzioni aziendali, l'analisi dell'organigramma aziendale e del sistema di ripartizione delle responsabilità;
- attraverso interviste con i responsabili delle funzioni aziendali, sono state identificate le procedure di controllo già esistenti nelle aree sensibili precedentemente individuate e individuate procedure da adottare per evitare la commissione di reati;

A seguito delle attività di cui sopra sono stati identificati principi e regole di prevenzione da adottarsi al fine di prevenire la commissione di reati presupposto rilevanti per M.T. sia da parte di soggetti apicali sia da parte di quelli sottoposti alla loro direzione o vigilanza.

I risultati dell'analisi sopra descritta, costituiscono parte integrante del presente Modello e indicate nella mappatura dei rischi.

Inoltre, per quanto concerne la possibile commissione di reati di omicidio colposo o lesioni gravi e gravissime, commessi con violazione delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies del Decreto), la società aveva già proceduto all'analisi del proprio contesto aziendale e di tutte le attività specifiche ivi svolte nonché alla valutazione dei rischi a ciò connessi sulla base di quanto risulta dalle verifiche svolte in ottemperanza al Testo Unico vigente in materia di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro (d.lgs. 81/20058).

La M.T. s.r.l. adotta pertanto con delibera del Consiglio di Amministrazione un proprio Modello organizzativo, di gestione e controllo, dopo aver individuato le attività a rischio di reato e le misure idonee a prevenirne il compimento.

Nella predisposizione del modello, M. T. si ispira ai principi e ai contenuti nel presente Modello.

Il Modello tiene conto di quanto contenuto nello Statuto della Società.

La mappatura dei rischi e la sua ricognizione saranno periodicamente monitorate e aggiornate anche eventualmente tenendo conto dell'entrata in vigore di nuove regole e normative che incidono sull'operatività della società, le variazioni al sistema interno di organizzazione, gestione e controllo, le variazioni degli interlocutori esterni.

Il periodico aggiornamento del modello è consigliato all'Organismo di Vigilanza che viene nominato con l'attuazione del Modello.

L'Organo di vigilanza opera sulla base della mappatura dei rischi in essere e richiede l'aggiornamento delle valutazioni del potenziale di rischio. Su tali attività di monitoraggio e proposizione l'O. di V. informa e relaziona il C. di A. almeno una volta all'anno.

Finalità del Modello

Con l'adozione del proprio Modello, la società intende adempiere compiutamente alle previsioni di legge e conformarsi ai principi ispiratori del decreto, nonché rendere più efficace il sistema dei controlli interni già esistenti.

Il Modello si pone come obiettivo principale quello di configurare un sistema strutturato e organico di principi e procedure organizzative e di controllo, idoneo a prevenire, nel limite del possibile e del concretamente esigibile, la commissione dei reati contemplati dal Decreto. Il Modello si inserisce nel processo di diffusione di una cultura di impresa improntata alla correttezza, alla trasparenza e alla legalità.

Il Modello si pone altresì le seguenti finalità:

- un'adeguata informazione dei dipendenti e di coloro che agiscono su mandato della società o sono legati alla stessa da rapporti rilevanti ai fini del Decreto, circa le attività che comportano il rischio di realizzazione dei reati;
- la diffusione di una cultura d'impresa improntata alla legalità. La M.T. infatti condanna ogni comportamento contrario alla legge o alle disposizioni interne e in particolare, alle disposizioni contenute nel presente Modello;
- la diffusione di una cultura del controllo e del monitoraggio per prevenire e contrastare la commissione di reati;
- un'efficiente ed equilibrata organizzazione dell'impresa, con particolare riguardo alla formazione delle decisioni e alla loro trasparenza, alla previsione di controlli preventivi e successivi, nonché alla gestione dell'informazione interna e esterna;

- indicare misure idonee ad eliminare tempestivamente, nei limiti del possibile, eventuali situazioni di rischio di commissione dei reati.

Modello e codice etico

Il Codice Etico è strumento per natura, funzione e contenuti, differente dal presente Modello: contiene i principi di comportamento ed i valori etico –sociali che devono ispirare la società nel perseguimento del proprio oggetto sociale e dei propri obiettivi ed è coerente con quanto riportato nel presente Modello.

Il Modello presuppone il rispetto di quanto previsto nel Codice Etico formando con esso un corpus di norme interne finalizzate alla diffusione di una cultura dell’etica e della trasparenza aziendale.

Il Codice etico, che qui si intende integralmente richiamato, costituisce il fondamento essenziale del presente Modello.

Reati rilevanti per M.T.

Alla luce dell’analisi della società ai fini della predisposizione del presente modello, si considerano rilevanti unicamente i reati presupposto indicati nella parte speciale.

Destinatari del Modello

Il presente modello si applica:

- amministratori;
- a tutti gli organi sociali;
- ai dipendenti della società;
- collaboratori esterni e partner commerciali definibili come coloro che pur non essendo legati all’Azienda da un contratto di lavoro subordinato, agiscono seguendo le direttive dei vertici aziendali e sotto il loro controllo, in nome e per conto della società o nel Suo interesse o vantaggio. Pena, in caso di violazione del Modello, di risoluzione contrattuale in caso di violazione del Modello stesso.

Tutti i destinatari del Modello sono tenuti a rispettare con la massima diligenza le disposizioni contenute nel Modello, i valori aziendali, i ruoli, le modalità operative del Modello nel suo complesso .

La mappatura delle aree di rischio

L’art. 6, comma 2°, lett. a), del Decreto dispone che il Modello preveda un meccanismo volto ad “individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati”.

L’individuazione degli ambiti in cui possono astrattamente essere commessi i reati implica una valutazione dettagliata di tutti i processi/funzioni aziendali, volta a verificarne l’astratta configurabilità

delle fattispecie di reato previste dal Decreto e l' idoneità degli elementi di controllo esistenti a prevenirne la commissione.

Da questa analisi scaturisce un documento aziendale denominato "*mappatura delle aree a rischio e dei controlli*" (di seguito anche solo "Mappatura delle aree a rischio" o "Mappatura"), il quale è custodito presso l'OdV.

La predisposizione di tale documento e il suo aggiornamento devono, pertanto, comportare l'implementazione di un vero e proprio processo aziendale.

Di conseguenza, con il presente Modello, la Società dispone che l'attività di costante aggiornamento della Mappatura delle aree a rischio, è responsabilità del vertice aziendale, di concerto con l'Organismo di Vigilanza, il quale provvede all'occorrenza a segnalare al vertice aziendale eventuali necessità di revisione della Mappatura e di conseguenza del Modello Organizzativo.

Organismo di vigilanza

In attuazione del Decreto, è istituito dalla società un Organismo di Vigilanza dotato di autonomia e continuità nell'esercizio delle Sue funzioni, nonché di adeguata professionalità in materia di controllo dei rischi connessi alla specifica attività svolta dalla società e dai relativi profili giuridici.

L'ODV, nominato dal C. di A. ha il compito di vigilare costantemente sull'osservanza del Modello da parte degli organi sociali, dei dipendenti e dei consulenti della società, sull'efficacia del Modello in relazione all'effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto, sull'effettiva attuazione delle prescrizioni del Modello nell'ambito dello svolgimento delle attività della Società, sull'aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze.

L' ODV, che riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione, ha autonomi poteri di iniziativa e controllo nell' ambito della società tali da consentire l'efficace esercizio delle funzioni previste dalla legge e dal Modello. Al fine di svolgere la propria funzione l'Organo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di spesa sulla base di un preventivo annuale approvato e messo a disposizione del Consiglio di Amministrazione su proposta dell' Organismo stesso.

L'ODV svolge le sue funzioni favorendo una razionale ed efficiente cooperazione con gli organi e le funzioni di controllo esistenti nella società.

Il potere di verifica e di controllo non può essere usato dall'ODV per ingerirsi nelle responsabilità dei soggetti nominati ai sensi delle leggi di settore, ma esclusivamente allo scopo di verificare l'effettiva applicazione delle regolamentazioni vigenti.

L'ODV, nel perseguimento della finalità di vigilare sull'effettiva attuazione del Modello adottato dalla Società, deve:

- a) svolgere o far svolgere, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, attività ispettive periodiche;
- b) accedere a tutte le informazioni concernenti le attività a rischio della Società;

- c) chiedere informazioni o l'esibizione di documenti in merito alle attività a rischio ai collaboratori, ai consulenti, ai rappresentanti esterni della società, agli amministratori della società ed in genere a tutti i soggetti tenuti all'osservanza del Modello, previa autorizzazione da parte del C. di A..
- d) ricevere periodicamente informazioni dai responsabili delle funzioni interessate dalle attività a rischio;
- e) dopo aver informato il C di A. può rivolgersi ai consulenti esterni per problematiche di particolare complessità o che necessitano competenze specifiche;
- f) sottoporre al C. di A. le proposte di adozione di procedure sanzionatorie;
- g) sottoporre il modello a verifica periodica e se necessario proporre al C. di A. modifiche o aggiornamenti.

Regolamento dell'ODV

Il regolamento deve assicurare continuità ed efficienza e a tal fine deve prevedere un minimo di adunanze e relazioni annuali al C. di A. sull'attività compiuta, le modalità di predisposizione del piano di spesa e del fondo di interventi urgenti, la gestione della documentazione relativa alle attività svolte dall' O. di V..

Il personale della società, i suoi collaboratori e ogni altro soggetto che intrattenga rapporti con la stessa ha l'obbligo di segnalare le violazioni del Modello di cui siano a conoscenza, comunicandole o al diretto superiore o all' O di V. I medesimi soggetti hanno altresì l'obbligo di fornire all'Organo di Vigilanza tutte le informazioni o i documenti dallo stesso richiesti nell'esercizio delle sue funzioni.

Sarà sempre garantita la riservatezza circa l'identità di chi trasmette all'O. di V. informazioni per la segnalazione di comportamenti difforni da ciò che è previsto nel Modello e nelle procedure per la sua attuazione nonchè nelle procedure per la Sua attuazione.

Devono essere obbligatoriamente e tempestivamente comunicati all' O. di V. tutti gli atti della polizia giudiziaria per reati di cui al d.lgs. 231/2001 così come ogni richiesta di assistenza legale inoltrate dai dipendenti o dagli amministratori in caso di avvio di procedimenti giudiziari per i reati di cui al d.lgs. 231/2001.

L'organo di vigilanza redige, almeno annualmente, una relazione sull'attività compiuta.

Le relazioni sono necessarie anche al fine di valutare eventuali aggiornamenti al Modello e devono comunque segnalare eventuali problematiche sorte riguardo alle modalità di attuazione del Modello e/o del codice etico; le procedure disciplinari e le sanzioni eventualmente applicate dalla società, con riferimento esclusivo alle attività di rischio; il resoconto delle segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni in ordine al Modello; una valutazione complessiva sul funzionamento del modello con eventuali indicazioni per integrazioni, correzioni e modifiche.

Adeguamento modello organizzativo

Il modello Organizzativo deve essere tempestivamente modificato quando intervengono rilevanti mutamenti nel sistema normativo o nell'assetto societario, nonché quando siano individuate significative violazioni o elusioni delle prescrizioni che mettano in evidenza l'inadeguatezza del Modello.

I responsabili delle funzioni aziendali sono tenuti a verificare periodicamente l'efficacia e l'effettività delle procedure finalizzate ad impedire la commissione di reati.

Sistema sanzionatorio

La M.T. ha sviluppato un efficace sistema sanzionatorio finalizzato alla correzione di comportamenti di **propri dipendenti** non in linea con il Codice Etico, con tutte le disposizioni del Modello organizzativo, con le procedure interne e la politica aziendale che pertanto costituiscono illecito disciplinare compromettendo il rapporto di fiducia tra azienda e lavoratore.

- richiamo verbale;
- richiamo scritto;
- multa;
- sospensione;
-

Commisurate a:

- gravità della violazione;
- condotta del lavoratore e precedenti;
- intenzionalità, grado di colpa (negligenza, imprudenza, imperizia) e compimento effettivo o meno dell'illecito;
- coinvolgimento di altre persone;
- altre particolari circostanze.

Fatta eccezione per i richiami verbali, che possono esulare dall'iter procedurale definito nel CCNL nei casi di manifesta emergenza (cfr. d.lgs. 81/08 in merito alla sicurezza sul lavoro) le sanzioni vengono applicate dal datore di lavoro in seguito a rilevazione di infrazioni o a segnalazioni dell'Odi Ve trasmesse al lavoratore tramite comunicazione scritta del responsabile delle risorse umane.

Qualora venissero riscontrati comportamenti gravemente pericolosi o ritenuti potenzialmente tali per sé e per gli altri, l'Azienda provvede all'allontanamento immediato dal posto di lavoro.

Ogni sanzione applicata con la successiva relativa documentazione, è registrata in apposito archivio accessibile unicamente al responsabile delle Risorse umane, al consiglio di amministrazione, al datore di lavoro e al RSPP..

Il presente sistema disciplinare, così come appunto stabilito dal CCNL, è esposto in bacheca ed accessibile a tutto il personale.

Qualora l'illecito fosse compiuto da un **collaboratore esterno o partner** commerciale la sanzione sarà quella prevista nei relativi contratti, ivi compresa la risoluzione del rapporto con eventuale applicazione di penali.

Qualora l'illecito fosse compiuto da un membro **dell'Organismo di Vigilanza**, il Consiglio di Amministrazione assumerà gli opportuni provvedimenti secondo le modalità previste dalla normativa vigente, inclusa la revoca dell'incarico con eventuale richiesta risarcitoria.

Qualora l'illecito fosse compiuto da un dirigente o da un **membro del Consiglio di Amministrazione**, l'Organismo di vigilanza informerà il Consiglio stesso in modo da definire adeguati provvedimenti.

Qualora l'illecito costituisse reato le sanzioni disciplinari intraprese prescindono da eventuali sentenze penali essendo oggetto di autonoma valutazione interna finalizzata al rispetto dei regolamenti aziendali.

Comunicazione e formazione sul modello organizzativo

M.T. ha come obiettivo quello di fare in modo che i soggetti apicali e le persone sottoposte alla loro direzione e/o vigilanza, ai dipendenti ed ai collaboratori parasubordinati, tenuto conto della loro qualifica e del livello di rischio dell'area in cui essi operano, debbono essere destinatari del presente manuale oltre che del documento di valutazione dei rischi e del codice etico.

A livello interno devono avvenire le seguenti comunicazioni:

- consegna a tutti i dipendenti in organico di una lettera informativa circa la dotazione di un Modello di Organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. 231/2001 unitamente a copia del Codice etico;
- il Modello sarà disponibile in Azienda per la consultazione, salvato in apposita cartella nella rete aziendale, affisso in bacheca (nelle parti che la società riterrà non abbiano carattere confidenziale);
- consegna ai nuovi dipendenti e collaboratori, entro tre mesi dall'assunzione, di apposita informativa per far conoscere e comprendere le logiche del modello 231/2001;
- all'atto dell'adozione, entro i sei mesi successivi, un incontro formativo conoscitivo a tutto l'organico e successivamente incontri formativi in caso di aggiornamenti del Modello.

A livello esterno:

- pubblicazione del presente modello sul sito internet aziendale (nelle parti che la società riterrà non abbiano carattere confidenziale);
- comunicazione di adozione del Modello ai principali partner commerciali e relativa sottoscrizione degli stessi. Pena, in caso di violazione del Modello, la risoluzione contrattuale.

PARTE SPECIALE

La presente sezione è il risultato di un processo di mappatura dei rischi, di valutazione delle attività, dei controlli esistenti e del contesto aziendale in cui opera la Società.

Tale processo ha portato all'individuazione di alcune Attività Sensibili nell'ambito delle quali è ragionevolmente possibile che possa essere commesso un reato.

Sulla base di quanto osservato nel processo di mappatura delle Attività Sensibili ed alla luce dei controlli attualmente esistenti presso la società, sono stati individuati i principi di comportamento e i protocolli di prevenzione, sia generali e sia specifici, che devono essere attuati per prevenire, per quanto ragionevolmente possibile, la commissione dei reati di cui al Decreto.

La presente Parte Speciale è suddivisa in varie sezioni relative a ciascun reato astrattamente applicabile alla Società:

- a) Reati contro la Pubblica Amministrazione ed il patrimonio (art. 24 e 25);
- b) Reati informatici (art. 24 bis);
- c) Reati di criminalità organizzata (art. 24 ter);
- d) Reati contro la fede pubblica (art. 25 bis);
- e) Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis 1);
- f) Reati societari (art. 25 ter);
- g) Reati in materia di sicurezza sul lavoro (art. 25 septies);
- h) Antiriciclaggio (art. 25 octies);
- i) Reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies);
- l) Ostacolo alla giustizia (art. 25 decies);
- m) Reati Ambientali (art. 25 undicies);
- n) Impiego di cittadini di Paesi terzi li cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies).

A) REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ED IL PATRIMONIO (artt. 24 e 25 del Decreto)

A.1 Premessa

In relazione alla possibile commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione, ai fini del presente Modello per "Pubblica Amministrazione" si intendono tutti quei soggetti, pubblici o privati, che svolgono una funzione pubblica o un pubblico servizio.

Il "**pubblico ufficiale**" è colui che "esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa".

Per "**funzione pubblica**" si intendono le attività disciplinate da norme di diritto pubblico che attengono alla funzione legislativa (Stato, Regioni, Province a statuto speciale, ecc.), amministrativa (membri delle amministrazioni statali e territoriali, Forze dell'Ordine, membri delle amministrazioni sovranazionali - ad esempio, U.E.-, membri delle *Authorities*, dell'Antitrust, delle Camere di

Commercio, membri di Commissioni Edilizie, collaudatori di opere pubbliche, periti del Registro Navale Italiano, ecc.), giudiziaria (Giudici, Ufficiali Giudiziari, organi ausiliari dell'Amministrazione della Giustizia quali curatori o liquidatori fallimentari, ecc.).

La **funzione pubblica** è caratterizzata dall'esercizio di:

- **potere autoritativo**, cioè di quel potere che permette alla Pubblica Amministrazione di realizzare i propri fini mediante veri e propri comandi, rispetto ai quali il privato si trova in una posizione di soggezione. Si tratta dell'attività in cui si esprime il c.d. potere d'imperio, che comprende sia il potere di coercizione (arresto, perquisizione, ecc.) e di contestazione di violazioni di legge (accertamento di contravvenzioni, ecc.), sia i poteri di supremazia gerarchica all'interno di pubblici uffici;
- **potere certificativo** è quello che attribuisce al certificatore il potere di attestare un fatto con efficacia probatoria.

In sostanza, il pubblico ufficiale è colui che può formare o manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi:

Forze dell'Ordine e della Guardia di Finanza, i membri delle Camere di Commercio, gli amministratori di enti pubblici economici; i membri delle Commissioni Edilizie, i Giudici, gli Ufficiali Giudiziari, gli organi ausiliari dell'Amministrazione della Giustizia (ad esempio, i curatori fallimentari).

L' "**incaricato di un pubblico servizio**" è, invece, colui che a qualunque titolo presta un pubblico servizio.

Il pubblico servizio è un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza di poteri tipici di quest'ultima (poteri autoritativi e certificativi) e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

Per "**pubblico servizio**" si intendono quelle attività:

- disciplinate da norme di diritto pubblico;
- caratterizzate dalla mancanza dei poteri autoritativi o certificativi tipici della funzione pubblica, con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

A titolo esemplificativo, e non esaustivo, si considerano incaricati di pubblico servizio i dipendenti del SSN, gli addetti all'ufficio cassa di un Ente pubblico, i dipendenti di Enti Ospedalieri, dell'ASL, dell'INAL, dell'INPS, i dipendenti di Aziende Energetiche Municipali; i dipendenti di Banche, Uffici Postali, Uffici Doganali; i membri dei Consigli Comunali.

A.2 Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti reati contro la Pubblica Amministrazione:

Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a

favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640-bis c.p., mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Costituito dalla stessa condotta di cui sopra, se posta in essere per ottenere contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Frode informatica (art. 640-ter c.p.)

Costituito dalla condotta di chi alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o a esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Concussione (art. 317 c.p.)

Costituito dalla condotta del pubblico ufficiale il quale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

Costituito dalla condotta del pubblico ufficiale il quale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)

Costituito dalla condotta del pubblico ufficiale il quale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Costituito dai fatti di corruzione, qualora commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

Costituito dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio il quale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a terzo, denaro o altra utilità.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Costituito dal fatto di cui agli artt. 318 e 319 c.p. qualora commesso dall'incaricato di un pubblico servizio.

Ai sensi dell'art. 321 c.p. (**pene per il corruttore**), le pene stabilite agli artt. 318, comma 1, 319, 319-*bis*, 319-*ter* e 320 c.p. in relazione alle ipotesi degli artt. 318 e 319 c.p., si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Costituito dalla condotta di chi offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.)

Ai sensi del quale le disposizioni di cui agli artt. 314, 316, da 317 a 320 e 322, commi 3 e 4, c.p. si applicano anche ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. Le disposizioni di cui agli artt. 321 e 322, commi 1 e 2 c.p., si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso alle persone di cui al precedente elenco e a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria. Le persone sopra elencate sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

A.2 Identificazione delle Attività Sensibili

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, nell'ambito delle attività che implicano rapporti con pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio sono state individuate presso la Società le seguenti **Attività Sensibili** in

relazione ai reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto, come meglio elencati e descritti nel paragrafo precedente:

- 1) Gestione delle **verifiche ispettive** da parte di enti pubblici o incaricati di pubblico servizio (es. ASL, Guardia di Finanza, Polizia Locale, Vigili del Fuoco, ecc.);
- 2) Gestione **certificatore ISO 9001**;
- 3) Gestione e smaltimento dei **rifiuti**;
- 4) Gestione di **finanziamenti agevolati o di altri finanziamenti pubblici**, quali contributi, esenzioni fiscali, ammortizzatori sociali, contributi all'occupazione, ecc. nonché Gestione delle **risorse finanziarie** (es. poteri di disposizione su c/c bancario, assegni, ecc.) anche tramite Associazione artigiani;
- 5) Rapporti con l'**Amministrazione Finanziaria** per la gestione fiscale e tributaria;
- 6) Gestione di **adempimenti normativi, amministrativi e societari** (es. richiesta e rilascio di autorizzazioni e concessioni e di presentazione di documentazione e di certificazioni alla Pubblica Amministrazione, comunicazioni, deposito procure, privacy [D.Lgs. 196/2003], sicurezza sul lavoro [D.Lgs. 81/2008], ecc.);
- 7) Gestione dei rapporti con l'autorità giudiziaria;
- 8) Gestione delle **consulenze**;
- 9) Gestione dei **beni strumentali e delle utilità aziendali** (es. autovetture, cellulari, pc ...);
- 10) Gestione dell' **Amministrazione del personale** (es. assunzione, gestione previdenziale e fiscale, cessazione, categorie protette, part-time, stage, ecc.), anche tramite l' Associazione artigiani.

A.3 Protocolli specifici di prevenzione

1) Per le operazioni di gestione delle **verifiche ispettive da parte di enti pubblici o incaricati di pubblico servizio**, i protocolli di prevenzione prevedono che:

alle ispezioni partecipi solo il Responsabile della funzione aziendale interessata e i soggetti da quest'ultimo espressamente incaricati per la specificità dell'ispezione;

a seguito del procedimento ispettivo sia redatto apposito verbale;

il responsabile della funzione aziendale interessata informi l'Odi V del procedimento di ispezione e consegni copia dei verbali del procedimento ispettivo.

2) Per le operazioni di **certificazione ISO 9001** i protocolli prevedono che:

alle operazioni di verifica ai fini del rilascio della certificazione partecipi l'assicurazione della qualità e i soggetti da quest'ultimo indicati per la specificità della certificazione;

a seguito del procedimento ispettivo sia redatto apposito verbale;

il responsabile della funzione aziendale interessata (assicurazione qualità) informi l'O. di V. del procedimento di verifica dei requisiti ai fini del rilascio della certificazione e consegni copia dei verbali del procedimento ispettivo.

3) Per le operazioni di gestione e smaltimento dei rifiuti si veda l'apposito capitolo relativo ai reati ambientali;

4) Per le operazioni di richiesta e gestione, anche tramite soggetti terzi, di **finanziamenti agevolati, erogazioni e contributi di natura pubblica**, i protocolli di prevenzione prevedono che il Responsabile della funzione aziendale interessata

- verifichi che le dichiarazioni e la documentazione presentata al fine di ottenere il finanziamento siano complete e rappresentino la reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

- verifichi che l'impiego delle risorse finanziarie ottenute come contributo, sovvenzione o finanziamento pubblico sia destinato esclusivamente alle iniziative e al conseguimento delle finalità per le quali il finanziamento è stato richiesto e ottenuto;

- verifichi che l'impiego di tali risorse sia sempre motivato dal soggetto richiedente, che ne deve attestare la coerenza con le finalità per le quali il finanziamento è stato richiesto e ottenuto.

5) Per le operazioni relative alla **gestione delle risorse finanziarie**, i protocolli di prevenzione prevedono che:

- l'impiego di risorse finanziarie sia motivato dal soggetto richiedente, anche attraverso la mera indicazione della tipologia di spesa alla quale appartiene l'operazione;

- gli incassi e i pagamenti della Società siano sempre tracciabili e provabili documentalmente;

- nessun pagamento possa essere effettuato in contanti, salvo casi di particolare rarità;

- la Società si avvalga solo di intermediari finanziari e bancari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e di correttezza conforme alla disciplina dell'Unione Europea;

- siano preventivamente stabiliti, in funzione della natura della prestazione svolta, limiti quantitativi all'erogazione di anticipi di cassa e al rimborso di spese sostenute da parte del personale della Società.

- il rimborso delle spese sostenute sia richiesto attraverso la compilazione di modulistica specifica e solo previa produzione di idonea documentazione giustificativa delle spese sostenute;

- le concessioni di omaggi, liberalità e sponsorizzazioni abbiano delle soglie di valore massimo definite nelle procedure aziendali;

- le sponsorizzazioni non siano contro l'immagine e la cultura della Società;

6) Per le operazioni relative alla **gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria**, per la gestione fiscale e tributaria, anche tramite l'"Associazione Artigiani" di Brescia, i protocolli di prevenzione prevedono che:

- sia garantito il principio della separazione delle funzioni: l'emissione della fattura e dei documenti contabili deve essere effettuata da soggetti diversi da quelli che li controllano, da quelli che monitorano

il credito dei clienti e da quelli che eseguono le registrazioni contabili relative alla fatturazione e all'incasso;

- la Società e i suoi delegati assumano un comportamento collaborativo con l'Amministrazione Finanziaria. In particolare, oltre a comportamenti volti alla trasparenza ed alla chiarezza, tutte le dichiarazioni e le comunicazioni rese devono rispettare i principi di chiarezza, correttezza e trasparenza;

- sia deputato ad avere contatti con l'Amministrazione Finanziaria unicamente la funzione amministrazione e i suoi delegati.

7) Per le operazioni di **richiesta e rilascio di autorizzazioni e concessioni** e di **presentazione di documentazione e di certificazioni alla Pubblica Amministrazione**, i protocolli di prevenzione prevedono che:

- possano intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione esclusivamente il responsabile della funzione amministrazione;

- tutti i contratti che hanno come controparte la Pubblica Amministrazione, nonché tutti gli atti, le richieste e le comunicazioni formali inoltrate alla Pubblica Amministrazione siano gestiti e firmati solo dal responsabile amministrativo, anche in via disgiunta tra loro, che deve verificare che i documenti, le dichiarazioni e le informazioni trasmesse dalla Società per ottenere il rilascio di autorizzazioni o concessioni siano complete e veritiere.

8) Per le operazioni relative alla **gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria**, i protocolli di prevenzione prevedono che:

- sia sempre identificato un Responsabile dotato dei poteri necessari per rappresentare la Società o per coordinare l'azione di eventuali professionisti esterni;

- la Società conferisca la rappresentanza legale attraverso idonea procura;

- la Società assuma un comportamento collaborativo con le Autorità Giudiziarie;

- la Società scelga il consulente legale sulla base di criteri di professionalità e competenza;

tutte le dichiarazioni rese ad esponenti dell'Autorità Giudiziaria da parte dei destinatari del Modello rispettino i principi di chiarezza, correttezza e trasparenza;

- il consulente legale prenda visione del presente Modello e accetti di uniformarsi alle prescrizioni in esso contenute.

9) Per le operazioni di **selezione e gestione dei rapporti con consulenti**, i protocolli di prevenzione prevedono che:

- i consulenti esterni siano scelti in base ai requisiti di professionalità e competenza;

- l'incarico a consulenti esterni sia conferito per iscritto con indicazione del compenso pattuito e del contenuto della prestazione;

- al fine di autorizzare il pagamento della prestazione, la funzione richiedente verifichi l'avvenuta prestazione prima del pagamento stesso;
- i contratti che regolano i rapporti con consulenti, fornitori, trasportatori, manutentori prevedano apposite clausole che richiamino gli adempimenti e le responsabilità derivanti dal Decreto e dal rispetto del presente Modello;
- non siano corrisposti compensi, provvigioni o commissioni a consulenti, in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società o non conformi all'incarico conferito, alle condizioni o prassi esistenti sul mercato o alle tariffe professionali vigenti per la categoria interessata;
- la scelta di clienti e fornitori avvenga preferibilmente nell'ambito di soggetti già accreditati presso la Società o comunque previa verifica della loro reputazione e affidabilità sul mercato, nonché della loro adesione a valori comuni a quelli espressi dal Codice Etico e dal Modello della Società;
- al momento della stipula di contratti o di accordi con terze parti, la Società comunichi ai suoi interlocutori commerciali il proprio Codice Etico, il proprio Modello e il Manuale della qualità;
- i contratti che regolano i rapporti con tali soggetti prevedano apposite clausole che indichino chiare responsabilità in merito al mancato rispetto delle politiche di impresa della Società, del Codice Etico e del presente Modello;

10) Per le operazioni di **selezione e assunzione del personale**, i protocolli di prevenzione prevedono che:

- i candidati siano sottoposti ad un colloquio valutativo in cui siano considerate anche le attitudini etico-comportamentali degli stessi;
- le valutazioni dei candidati siano formalizzate in apposita documentazione di cui sia garantita l'archiviazione;
- nella fase di assunzione del personale siano preventivamente valutati eventuali precedenti penali, sentenze passate in giudicato, della persona selezionata;
- siano preventivamente accertati e valutati i rapporti, diretti o indiretti che il candidato ha avuto e/o ha con la Pubblica Amministrazione.

11) Per le operazioni relative alla **gestione dei beni strumentali e delle utilità aziendali (es. autovetture, cellulari, personal computer, ecc.)**, i protocolli di prevenzione prevedono che:

- l'assegnazione del bene strumentale sia motivata, in ragione del ruolo e della mansione del personale beneficiario e sia autorizzata dal responsabile della funzione competente;
- siano identificati i beni strumentali e le utilità aziendali concessi (ad es. personal computer, telefono cellulare, ecc.).

Nei casi di particolare urgenza nella formazione o nell'attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea, sono ammesse eventuali deroghe al rispetto delle prescrizioni contenute nella presente Sezione, purché di tale deroga sia data immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

B) DELITTI INFORMATICI (art. 24-bis del Decreto)

B.1 Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti delitti informatici:

Falsità in documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

Costituito dalle ipotesi di falsità, materiale o ideologica, commesse su atti pubblici, certificati, autorizzazioni, scritture private o atti privati, da parte di un rappresentante della Pubblica Amministrazione ovvero da un privato, qualora le stesse abbiano ad oggetto un "documento informatico avente efficacia probatoria", ossia un documento informatico munito quanto meno di firma elettronica semplice.

Per "documento informatico" si intende la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (tale delitto estende la penale perseguibilità dei reati previsti all'interno del Libro II, Titolo VII, Capo III del Codice Penale).

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

Costituito dalla condotta di chi si introduce abusivamente, ossia eludendo una qualsiasi forma anche minima di barriere ostative all'ingresso, in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, ovvero vi si mantiene contro la volontà di chi ha diritto di escluderlo.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informativi o telematici (art. 615-*quater* c.p.)

Costituito dalla condotta di chi abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni in questo senso, allo scopo di procurare a sé o ad altri un profitto, o di arrecare ad altri un danno.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinquies* c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, per danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero per favorire l'interruzione o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna, o comunque mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, in maniera fraudolenta, intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, le impedisce o le interrompe oppure rivela,

mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di tali comunicazioni.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, ovvero intercorrenti fra più sistemi.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.)

Costituito dalla condotta di chi distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.)

Costituito dalla condotta di chi commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, mediante le condotte di cui al 635-*bis*, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.)

Costituito dalla condotta descritta al precedente articolo 635-*quater*, qualora essa sia diretta a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.)

Costituito dalla condotta del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

B.2 Identificazione delle Attività Sensibili

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono state individuate presso la Società le seguenti **Attività Sensibili** in relazione ai reati di cui all'articolo 24-*bis* del Decreto, come meglio elencati e descritti nel paragrafo precedente:

- 1) Gestione di **accessi, account e profili**
- 2) Gestione dei **sistemi hardware e software**

B.3 Protocolli di prevenzione

Nell'ambito di **tutte le operazioni** che concernono le **Attività Sensibili** individuate nel paragrafo precedente, i protocolli di prevenzione prevedono che:

sia vietato ai dipendenti e collaboratori della M.T. s.r.l. accedere abusivamente (intendendosi qui per modalità abusiva quella caratterizzata dall'assenza di autorizzazione all'accesso ad un sistema protetto) ad alcun sistema informatico o telematico anche con finalità che possano direttamente o indirettamente produrre un vantaggio o un interesse per la Società;

sia vietato ai dipendenti e collaboratori di M.T. s.r.l. ricevere, detenere o diffondere abusivamente (la detenzione abusiva o la diffusione si caratterizzano dall'assenza di legittimazione alla detenzione o alla diffusione dei codici) e in qualsiasi forma, codici di accesso per accedere a sistemi informativi o telematici, anche qualora tale comportamento possa direttamente o indirettamente produrre un vantaggio o un interesse per la Società;

l'eventuale produzione di un documento informatico sia eseguita fruendo dei servizi di operatori qualificati e certificati, attraverso chiavi di crittografia legittimamente possedute, verificando che il contenuto del documento sia corretto e veritiero e rendendo all'operatore dichiarazioni o attestazioni vere;

sia vietato procurarsi, diffondere apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, attraverso strumenti aziendali, personali o di terze parti, diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico anche con finalità che possano direttamente o indirettamente produrre un vantaggio o un interesse per la Società;

siano assolutamente vietate le pratiche di intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, e di semplice installazione di strumenti che possano conseguire tali scopi, anche con finalità che possano direttamente o indirettamente produrre un vantaggio o un interesse per la Società;

1) Per le operazioni riguardanti la **gestione degli accessi, account e profili**, i protocolli di prevenzione prevedono che:

siano definiti formalmente dei requisiti di autenticazione ai sistemi per l'accesso ai dati e per l'assegnazione dell'accesso remoto agli stessi da parte di soggetti terzi quali consulenti e fornitori;

i codici identificativi (user-id) per l'accesso alle applicazioni ed alla rete siano individuali ed univoci;

la corretta gestione delle password sia definita da linee guida, comunicate a tutti gli utenti per la selezione e l'utilizzo della parola chiave;

siano definiti i criteri e le modalità per la creazione delle password di accesso alla rete, alle applicazioni, al patrimonio informativo aziendale e ai sistemi critici o sensibili (es. lunghezza minima della password, regole di complessità, scadenza);

le applicazioni tengano traccia delle modifiche ai dati compiute dagli utenti;

la documentazione riguardante ogni singola attività sia archiviata allo scopo di garantire la completa tracciabilità della stessa.

2) Per le operazioni riguardanti la **gestione dei sistemi hardware e software**, che comprende anche la gestione del back up e della continuità dei sistemi informativi e dei processi ritenuti critici, i protocolli prevedono che:

siano definiti i criteri e le modalità per la gestione dei sistemi hardware che prevedano la compilazione e la manutenzione di un inventario aggiornato dell'hardware in uso presso la Società e che regolamentino le responsabilità e le modalità operative in caso di implementazione e/o manutenzione di hardware;

siano definiti i criteri e le modalità per la gestione dei sistemi software che prevedano la compilazione e manutenzione di un inventario aggiornato del software in uso presso la Società, l'utilizzo di software formalmente autorizzato e certificato e l'effettuazione di verifiche periodiche sui software installati e sulle memorie di massa dei sistemi in uso al fine di controllare la presenza di software proibiti e/o potenzialmente nocivi;

siano definiti i criteri e le modalità per le attività di back up che prevedano, per ogni applicazione hardware, la frequenza dell'attività, le modalità, il numero di copie ed il periodo di conservazione dei dati.

Nei casi di particolare urgenza nella formazione o nell'attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea, sono ammesse eventuali deroghe al rispetto delle prescrizioni contenute nella presente Sezione, purché di tale deroga sia data immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

C) DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (art. 24-ter del Decreto)

C.1 Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti delitti di criminalità organizzata:

- **Associazione per delinquere** (art. 416 c.p.)

Costituito dalla condotta di coloro che promuovono, costituiscono, organizzano o partecipano ad un'associazione di tre o più persone allo scopo di commettere più delitti.

- **Associazioni di tipo mafioso anche straniere** (art. 416-bis c.p.)

Costituito dalla condotta di chi fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lett. a), n. 5 c.p.p.).
- Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. o al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso.

C.2 Identificazione delle Attività Sensibili

Tra gli specifici presidi di controllo che l'azienda deve adottare per esimersi dalla responsabilità per i nuovi reati con finalità associativa (**art. 24-ter**), si deve tenere conto che il rischio maggiore è rappresentato dalla "controparte": in concreto, la principale attività di prevenzione per questo categoria di reati è rappresentata dalla verifica che la persona fisica o giuridica con la quale la Società intrattiene rapporti commerciali sia in possesso di adeguati requisiti di professionalità e di onorabilità.

Il Codice Etico costituisce il riferimento guida per tutta l'operatività aziendale in conformità ai criteri generali che esso esprime.

Tali disposizioni, raccolte nelle procedure implementate dalla Società, prevedono la preventiva verifica dell'affidabilità dei fornitori e delle parti terze con le quali M.T. intrattiene rapporti commerciali. Particolare attenzione viene data alla stipula di contratti ed al puntuale ed effettivo svolgimento di prestazioni concordate in conformità delle leggi vigenti.

C.3 Protocolli specifici di prevenzione

In linea generale, è espressamente vietato agli organi societari e ai dipendenti della Società (nonché ai Consulenti ed i Partner nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte):

- porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato tra quelle considerate nelle presente sezione (art. 24-ter e art. 25-novies del D.Lgs. 231/2001);
- utilizzare stabilmente l'ente o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei Reati di cui alla presente sezione;
- promuovere, costituire, organizzare o dirigere associazioni che si propongono il compito di atti di violenza con fini illeciti;
- assumere commesse, fornire prodotti o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta che per il tramite di interposta persona, con soggetti – persone fisiche o persone giuridiche - i cui nominativi siano stati segnalati dalle autorità europee e internazionali preposte alla prevenzione dei Reati di associazione a delinquere;
- effettuare operazioni o assumere commesse ritenute anomale per tipologia o oggetto ed instaurare o mantenere rapporti che presentano profili di anomalia;
- riconoscere compensi in favore delle società di servizi, dei Consulenti e dei Partner che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale.

Al fine dell'efficace attuazione di quanto sopra riportato, i dipendenti, gli organi societari (nonché i Consulenti ed i Partner nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) operano in base a procedure che consentano quanto segue:

- i dati raccolti relativamente ai rapporti con clienti, Consulenti e Partner devono essere completi ed aggiornati, sia per la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi sia per una valida valutazione del loro profilo;
- la gestione anomala dei rapporti sia preventivamente rilevata e tempestivamente rifiutata.

D) REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA (art. 25-bis del Decreto)

D.1 Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento:

· **Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate** (art. 453, nn. 3 e 4 c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita o con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate. Per concerto si intende qualsiasi rapporto, anche mediato cioè attraverso uno o più intermediari, successivo alla falsificazione tra chi detiene, spende o mette in circolazione le monete e l'autore della falsificazione.

· **Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate** (art. 455 c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, fuori dai casi di falsificazione, contraffazione, alterazione e fuori dai casi di concerto con chi ha eseguito le predette condotte, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete che sa essere contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione oppure le spende o le mette altrimenti in circolazione.

· **Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede** (art. 457 c.p.)

Costituito dalla condotta di chi spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate ricevute in buona fede.

· **Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni** (art. 473 c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali; senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati; contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri; senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

· **Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi** (art. 474 c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473 c.p., introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati;

fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, tali prodotti.

Le condotte di cui agli artt. 473 e 474 c.p. sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

D.2 Identificazione delle Attività Sensibili

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono state individuate presso la Società le seguenti **Attività Sensibili** in relazione ai reati di cui all'articolo 25-*bis* del Decreto, come meglio elencati e descritti nel paragrafo precedente:

- 1) Gestione **contanti**;
- 2) Gestione degli **acquisti dei prodotti** (selezione dei fornitori e dei prodotti);
- 3) Gestione della materiale da lavorare

D.3 Protocolli specifici di prevenzione

1) Per tutte le operazioni di **gestione del contante**, i protocolli di prevenzione prevedono che:
siano individuate e definite con i singoli fornitori le forme di pagamento;
siano individuati i soggetti appartenenti al personale della Società che entrano in contatto con somme di denaro contante;
sia formalizzata una procedura per la gestione del sistema cassa idonea a garantire la ricostruzione di tutti i passaggi del denaro contante;

2) Nell'ambito delle **restanti operazioni** che concernono le Attività Sensibili individuate nel paragrafo D.2 di questa Sezione, si rimanda ai protocolli di prevenzione di cui alla Sezione E "Delitti contro l'industria e il commercio".

Nei casi di particolare urgenza nella formazione o nell'attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea, sono ammesse eventuali deroghe al rispetto delle prescrizioni contenute nella presente Sezione, purché di tale deroga sia data immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza

E) DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (art. 25-bis.1 del Decreto)

E.1 Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti delitti contro l'industria e il commercio:

· **Turbata libertà dell'industria o del commercio** (art. 513 c.p.)

Costituito dalla condotta di chi adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

· **Illecita concorrenza con minaccia o violenza** (art. 513-bis c.p.)

Costituito dalla condotta di chi nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia.

· **Frodi contro le industrie nazionali** (art. 514 c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocimento all'industria nazionale.

· **Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale** (art. 517-ter c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, salva l'applicazione degli articoli 473 e 474, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso e chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al punto precedente.

Tali condotte sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

E.2 Identificazione delle Attività Sensibili

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono state individuate presso la Società le seguenti **Attività Sensibili** in relazione ai reati di cui all'articolo 25-bis.1 del Decreto, come meglio elencati e descritti nel paragrafo precedente:

- 1) **Ricevimento materiale;**
- 2) **Controllo della qualità;**

E.3 Protocolli specifici di prevenzione

1) La scelta dei fornitori deve avvenire sulla base di requisiti predeterminati dalla Società e dalla stessa rivisti e, se del caso, aggiornati con regolare periodicità; la Società formalizzi anche i criteri in base ai quali i fornitori possono essere cancellati dalle liste fornitori; le scelte in merito al loro mantenimento o

alla relativa cancellazione dalle liste tenute dalla Società non possano essere determinate da un unico soggetto e vanno sempre motivate;

i contratti che regolano i rapporti con i fornitori prevedono apposite clausole che indicano chiare responsabilità in merito al mancato rispetto dei principi fondamentali del Modello e del Codice Etico. Qualora ritenuto opportuno, il contratto che regola il rapporto preveda altresì l'obbligo in capo alla controparte di ottemperare alle richieste di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell'Organismo di Vigilanza e del Responsabile Interno.

2) Per le operazioni di **controllo della qualità** i protocolli di prevenzione prevedono che:

la Società introduca e mantenga un Servizio di Gestione della Qualità in ottemperanza a quanto previsto al manuale della qualità al quale ci si riporta integralmente;

F) REATI SOCIETARI (art. 25-ter del Decreto)

F.1 Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti reati societari:

· **False comunicazioni sociali** (art. 2621 c.c.)

Costituito dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, alterandola in modo sensibile e idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi.

· **False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori**

(art. 2622 c.c.)

Costituito dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, alterandola in modo sensibile e idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori.

· **Impedito controllo** (art. 2625 c.c.)

Costituito dalla condotta degli amministratori i quali, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.

· **Indebita restituzione dei conferimenti** (art. 2626 c.c.)

Costituito dalla condotta degli amministratori i quali, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.

· **Illegale ripartizione di utili e riserve** (art. 2627 c.c.)

Costituito dalla condotta degli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

· **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante** (art. 2628 c.c.)

Costituito dalla condotta degli amministratori i quali, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge; ovvero degli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

· **Operazioni in pregiudizio dei creditori** (art. 2629 c.c.)

Costituito dalla condotta degli amministratori i quali, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.

· **Formazione fittizia del capitale sociale** (art. 2632 c.c.)

Costituito dalla condotta degli amministratori e dei soci conferenti i quali, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

· **Corruzione tra privati** (art. 2635 c.c.)

Costituito dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci, dei liquidatori o dei soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti precedentemente indicati, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società.

· **Illecita influenza sull'assemblea** (art. 2636 c.c.)

Costituito dalla condotta di chi, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

· **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza** (art. 2638 c.c.)

Costituito dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori di società o enti e degli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, anche nel caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi; ovvero dal fatto commesso dagli amministratori, dai direttori generali, dai sindaci e dai liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

F.2 Identificazione delle Attività Sensibili

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, tenendo conto delle attività di rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività della Società, dei sistemi di controllo previsti dalla legge, dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno o dalle procedure per la sua attuazione, delle possibili attività di ostacolo ai controlli sull'attività o sulla rappresentazione contabile dell'attività di impresa, delle situazioni potenzialmente pregiudizievoli per i soci, i creditori e i terzi, sono state individuate presso la Società le seguenti **Attività Sensibili** in relazione ai reati di cui all'art. 25-ter del Decreto, come meglio elencati e descritti nel paragrafo precedente:

- 1) **Redazione del bilancio, della nota integrativa** anche tramite l'intervento dell'Associazione Artigiani;
- 3) Predisposizione del **budget** e del **piano aziendale**;
- 4) **Aggiornamento del piano dei conti**;
- 5) Attività di **ripartizione degli utili, delle riserve, restituzione dei conferimenti e operazioni in genere in grado di incidere sul capitale sociale**;
- 6) **Archiviazione e conservazione delle informazioni relative all'attività di impresa**;
- 7) Gestione degli **acquisti di beni e servizi**;
- 8) Gestione dei **rapporti** con subappaltatori, **fornitori** (es. trasporti, vigilanza, pulizie, ecc.);
- 9) Gestione dei **rapporti con Enti Certificatori** (TUV Italia);
- 10) **Amministrazione del personale** (es. assunzione, gestione previdenziale e fiscale, cessazione, categorie protette, part-time, stage, ecc.);
- 11) **Gestione delle utilità aziendali** (es. autovetture, cellulari, pc, ecc.);
- 12) **Gestione delle risorse finanziarie** (es. poteri di disposizione su c/c bancario, assegni, ecc.);

F.3 Protocolli specifici di prevenzione

La società esterna che compie operazioni contabili, bilanci, versamenti in nome e per conto della società, deve farlo seguendo i protocolli specifici di prevenzione.

1) Per le operazioni di **rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di impresa nelle scritture contabili, nei bilanci, nelle relazioni sulla gestione e in altri documenti di impresa**, quali il budget e il piano aziendale, i protocolli di prevenzione prevedono che:

tutte le operazioni di rilevazione e registrazione delle attività di impresa siano effettuate con correttezza e nel rispetto dei principi di veridicità e completezza;

i responsabili indichino i documenti o le fonti originarie dalle quali sono tratte ed elaborate le informazioni trasmesse;

eventuali modifiche alle poste di bilancio o ai criteri di contabilizzazione delle stesse siano autorizzate dal C di A.;

la bozza di bilancio e degli altri documenti contabili, siano messi a disposizione degli amministratori con ragionevole anticipo rispetto alla riunione del C di A chiamato a deliberare sull'approvazione di bilancio;

i contratti che regolano i rapporti con il fornitore del servizio debbano comunicare il proprio codice etico e modello oltre che prevedere apposite clausole che indichino chiare responsabilità in merito al mancato rispetto del Codice Etico e del presente Modello, nonché in particolare del protocollo di prevenzione e delle procedure operative che danno attuazione al presente paragrafo.

2) Per le operazioni di **gestione della documentazione, archiviazione e conservazione delle informazioni relative alla attività di impresa**, i protocolli di prevenzione prevedono che:

- i documenti riguardanti la formazione delle decisioni che governano le operazioni delle attività sensibili sopra indicate, nonché quelli che danno attuazione alle decisioni siano archiviati e conservati a cura della funzione amministrazione;

- l'accesso ai documenti già archiviati sia consentito solo alle persone autorizzate;

- chi fornisce o riceve informazioni sulla Società o sulle sue attività sia tenuto a garantirne la sicurezza e la completezza;

- la funzione alla quale sia legittimamente richiesta un'informazione, la fornisca in tempi ragionevoli, attestando, ove possibile, la completezza e la veridicità delle informazioni rese o indicando i soggetti che possono fornire tale attestazione;

3) Per la gestione di **operazioni straordinarie o operazioni che incidono sul capitale sociale**, i protocolli di prevenzione prevedono che:

ogni operazione sia sottoposta e approvata dal Consiglio di Amministrazione.

4) Per le operazioni relative alla **gestione degli acquisti di beni e servizi, ivi inclusi gli appalti, le consulenze e l'outsourcing**, alla **gestione dei rapporti con appaltatori e subappaltatori e fornitori di servizi**, alla **gestione dei rapporti con la concorrenza**, alla **gestione dei rapporti con Enti Certificatori** (es. TUV Italia) i protocolli di prevenzione prevedono che:

- siano formalizzati gli incontri relativi alle suddette operazioni (ad es. attraverso la redazione di memorandum/dossier contenenti un resoconto delle singole trattative);
- sia formalizzato contrattualmente ogni operazione relativa alla gestione degli appalti, dell'outsourcing;
- sia inserita, in qualsiasi contratto/accordo formalizzato/ordine d'acquisto con controparti terze, una clausola "231" che impegni il soggetto terzo a rispettare i principi contenuti nel Modello e nel Codice Etico della Società e preveda la risoluzione dei relativi contratti in caso di loro inadempimento;
- in relazione alla gestione degli appalti/subappalti, sia prevista l'autorizzazione al pagamento di eventuali varianti in itinere;
- il soggetto terzo sia scelto/nominato evitando qualsiasi conflitto di interessi;
- il rapporto con il soggetto terzo sia formalizzato attraverso un contratto scritto che contenga, al fine di garantire la trasparenza del rapporto, a titolo esemplificativo, le seguenti informazioni:
 - dichiarazioni e garanzie che il soggetto terzo si impegna a rispettare oltre che i principi etici e le leggi anticorruzione;
 - il diritto della Società a controllare e valutare il comportamento del soggetto terzo nel rispetto delle leggi vigenti;
 - il diritto della Società di rescindere anticipatamente il contratto nel caso il soggetto terzo ponga in essere un comportamento di corruzione o violi le leggi anticorruzione o violi il Codice etico, oltre a ricevere il ristoro dei danni;
- i termini di fatturazione e il metodo di pagamento;
- il divieto di cedere il contratto, tutto o in parte, a terzi senza previo consenso scritto della Società;
- sia formalizzato quanto indicato alla lettera I del presente modello.

G) REATI DI OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (art. 25-septies del Decreto)

G.1 Premessa

In relazione alla possibile commissione di reati contro la persona (artt. 589, comma 2 e 590, comma 3, c.p.), come meglio specificati nel paragrafo successivo, ai fini del presente Modello per "lesione" si intende l'insieme degli effetti patologici costituenti malattia, ossia quelle alterazioni organiche e funzionali conseguenti al verificarsi di una condotta violenta.

La lesione è grave se la malattia ha messo in pericolo la vita della vittima, ha determinato un periodo di convalescenza superiore ai quaranta giorni, ovvero ha comportato l'indebolimento permanente della potenzialità funzionale di un senso, come l'udito o di un organo. È gravissima se la condotta ha determinato una malattia insanabile (con effetti permanenti non curabili) oppure ha cagionato la perdita (totale) di un senso, di un arto, della capacità di parlare correttamente o di procreare, la perdita dell'uso di un organo ovvero ha deformato o sfregiato il volto della vittima.

Si configura, invece, un "omicidio" nel momento in cui una condotta violenta produce la morte di un individuo, ossia la definitiva perdita di vitalità dello stesso.

L'evento dannoso, sia esso rappresentato dalla lesione grave o gravissima o dalla morte, può essere perpetrato tramite un comportamento attivo (l'agente pone in essere una condotta con cui lede l'integrità di un altro individuo), ovvero mediante un atteggiamento omissivo (l'agente semplicemente non interviene a impedire l'evento dannoso).

Di norma, si ravviserà una condotta attiva nel dipendente che svolge direttamente mansioni operative e che materialmente danneggia altri, mentre la condotta omissiva sarà usualmente ravvisabile nel personale apicale che non ottempera agli obblighi di vigilanza e controllo e in tal modo non interviene ad impedire l'evento da altri causato.

Sotto il profilo soggettivo, l'omicidio o le lesioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti dovranno essere realizzati mediante colpa.

In base alle novità normative introdotte dal legislatore, la condotta lesiva perpetrata dall'agente deve essere necessariamente aggravata, ossia conseguire alla violazione di norme antinfortunistiche e concernenti la tutela dell'igiene e la salute sul lavoro.

G.2 Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro:

- **Omicidio colposo** (art. 589 c.p.)

Costituito dalla condotta di chi cagiona, per colpa, la morte di una persona, con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

- **Lesioni colpose gravi o gravissime** (art. 590, 3° comma, c.p.)

Costituito dalla condotta di chi cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale grave o gravissima, con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

G.3 Identificazione delle Attività Sensibili

Tenendo conto delle attività di rilevazione e valutazione dei rischi, dei sistemi di controllo previsti dalla legge, dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione ai fini di tutelare i dipendenti e garantire la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, tale processo ha portato all'individuazione di

alcune attività (c.d. attività sensibili) che per la loro natura o per l'organizzazione nel cui contesto sono svolte, potrebbero in concreto comportare il rischio di configurazione di fattispecie di reati quali l'omicidio o le lesioni colposi.

Elemento fondamentale per l'individuazione dei rischi relativi al compimento dei reati di cui alla presente sezione è il cosiddetto "Documento di valutazione dei rischi", già indicato dal D.Lgs. 81/2008, nel quale vengono indicati i rischi eventuali in relazione alle norme infortunistiche ed alla tutela nei luoghi di lavoro.

Sulla base di quanto emerge dalla valutazione dei rischi effettuata dalla Società per ciascuna unità produttiva e per entrambe le sedi (Cividate Camuno e Breno), in ragione delle prescrizioni del D.Lgs. 81/2008 e della normativa vigente in materia di antinfortunistica, tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro e alla luce dei controlli attualmente esistenti presso la Società stessa, sono stati quindi, individuati i protocolli di prevenzione (paragrafi G.4 e G.5 della presente Sezione) che devono essere attuati per prevenire, per quanto ragionevolmente possibile, l'omissione di presidi alla sicurezza e alla salute nei luoghi di lavoro e la conseguente commissione della descritta tipologia di reati.

Sulla base di quanto analizzato e indicato dai documenti di valutazione dei rischi predisposti ed aggiornati in ottemperanza a quanto previsto dalla legge, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono state individuate presso la Società le seguenti **Attività Sensibili** in relazione ai reati di cui all'art. 25-*septies* del Decreto, come meglio elencati e descritti nel paragrafo precedente.

G.4 Protocolli generali di prevenzione

Il presente Modello non intende sostituirsi alle prerogative e responsabilità di legge disciplinate in capo ai soggetti individuati dal D.Lgs. 81/2008 e dalla normativa ulteriormente applicabile nei casi di specie. Costituisce, invece, un presidio ulteriore di controllo e verifica dell'esistenza, efficacia ed adeguatezza della struttura e organizzazione posta in essere in ossequio alla normativa speciale vigente in materia di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.

Nell'ambito di tutte le operazioni che concernono le attività sensibili individuate nel paragrafo precedente, i protocolli di prevenzione prevedono che:

- siano correttamente nominati i soggetti previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro e siano loro conferiti correttamente i poteri necessari allo svolgimento del ruolo agli stessi assegnato;
- le deleghe individuino in modo chiaro, specifico ed univoco le funzioni ed i compiti assegnati;
- l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale sia congruente con le posizioni di responsabilità, il livello di preparazione tecnica e/o professionale, l'esperienza maturata in quella specifica attività;
- l'attività di documentazione e di certificazione obbligatoria sia effettuata nei casi e modi previsti dalla legge;

- la scelta di eventuali consulenti esterni e dei soggetti previsti in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro (tra cui, il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il Medico Competente, eventuale personale tecnico, ecc.) avvenga sulla base di requisiti di professionalità e competenza, anche in riferimento a quanto previsto dalla legge (in particolare dal D.Lgs. 81/2008);
- in caso di presenza di personale esterno venga rispettato quanto previsto dalla normativa vigente;
- la valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro, svolta dalla Società in applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e dalla normativa vigente in materia di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, sia effettuata nel rispetto del principio di veridicità, completezza e accuratezza, anche sulla scorta di criteri predeterminati dalla Società al momento dell'approvazione del presente Modello;
- la valutazione dei rischi sia costantemente e periodicamente revisionata ed aggiornata; le verifiche ai fini di eventuali revisioni avvengano ogni qualvolta si verificano dei mutamenti significativi nell'organizzazione del lavoro e/o dei luoghi di lavoro;
- in linea con le previsioni dettate dalla normativa vigente, la valutazione dei rischi venga svolta avvalendosi del supporto di ditte incaricate esterne;
- tutti i dati e le informazioni che servono alla valutazione dei rischi, e conseguentemente all'individuazione delle misure di tutela (es. documentazione tecnica, misure strumentali, esiti di sondaggi interni ecc.) siano chiari, completi e rappresentino in modo veritiero lo stato dell'arte della Società;
- le misure di prevenzione e protezione dai rischi siano adeguate, aggiornate ed effettivamente attuate;
- le procedure e i manuali di gestione delle emergenze, così come richiesti dalla normativa vigente, siano adeguati ed effettivamente attuati;
- gli infortuni sul lavoro e le relative cause siano registrati, monitorati ed analizzati al fine di ridurre l'incidenza;
- i lavoratori e i componenti delle squadre di gestione delle emergenze ricevano adeguata formazione ed informazione;
- i soggetti preposti e nominati ai sensi della normativa vigente in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro abbiano competenze adeguate ed effettive in materia;
- tutte le attività e le procedure contemplate nel presente Modello siano identificabili e ricostruibili sulla base di idonei sistemi di registrazione;
- tutti i macchinari presenti debbono essere dotati di un sistema di sicurezza secondo la direttiva macchine;

Uno dei presupposti del Modello al fine della prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro è dato dal rispetto di alcuni principi e dalla tenuta di determinati comportamenti, da parte dei lavoratori della Società, nonché dagli eventuali soggetti esterni che si trovino legittimamente presso i locali della stessa.

In particolare, ciascun lavoratore e ciascun soggetto che si trovi legittimamente presso la Società dovrà:

- a) conformemente alla propria formazione ed esperienza, nonché alle istruzioni e ai mezzi forniti ovvero predisposti dal datore di lavoro, non adottare comportamenti imprudenti quanto alla salvaguardia della propria salute e della propria sicurezza;
- b) rispettare la normativa e le procedure aziendali interne al fine della protezione collettiva ed individuale, esercitando in particolare ogni opportuno controllo ed attività idonee a salvaguardare la salute e la sicurezza dei collaboratori esterni e/o di persone estranee, eventualmente presenti sul luogo di lavoro;
- c) utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione individuale messi a disposizione;
- e) segnalare immediatamente a chi di dovere (in ragione delle responsabilità attribuite) le anomalie dei mezzi e dei dispositivi di cui ai punti precedenti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui si viene a conoscenza;
- f) intervenire direttamente, a fronte di un pericolo rilevato e nei soli casi di urgenza, compatibilmente con le proprie competenze, possibilità nonché nel rispetto delle procedure aziendali;
- g) sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
- h) partecipare attivamente agli interventi formativi previsti.

G.5 Protocolli specifici di prevenzione

I protocolli di prevenzione intendono strutturare in forma organica modelli di vigilanza e controllo allo scopo di assicurare, al massimo livello possibile, che tutti i soggetti preposti alla tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro adempiano correttamente alle previsioni di legge. In particolare, i protocolli non si sostituiscono alle indicazioni e ai presidi previsti dalla legislazione in materia né tanto meno ne introducono di nuovi, ma sono unicamente volti a monitorare l'effettiva attuazione delle prescrizioni normative senza intromissione alcuna nell'autonomia decisionale e gestionale dei singoli soggetti competenti per legge.

1) Per le attività di **gestione della sicurezza e salute dei lavoratori**, i protocolli di prevenzione prevedono che:

- il datore di lavoro rediga il documento di valutazione dei rischi e del piano delle misure di prevenzione e protezione, nei casi e nei modi previsti dalla legge;
- il datore di lavoro si assicuri e controlli, anche eventualmente nominando consulenti "ad hoc", che tutti i soggetti nominati in ottemperanza a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro esercitino effettivamente, efficacemente ed opportunamente i propri compiti, nel rispetto degli obblighi imposti dalla legge e dalle autorità competenti;
- il datore di lavoro, avuta notizia del mancato intervento da parte dei soggetti delegati, impartisca adeguate istruzioni affinché siano adottate le opportune misure a protezione dei lavoratori nel caso in

cui sussista un grave rischio in merito al quale non sono state attuate le necessarie misure di prevenzione e protezione e sia urgente e improrogabile porre in essere le stesse.

2) Per il **controllo dell'effettiva implementazione delle disposizioni previste dal D.Lgs. 81/2008 e dalla normativa speciale vigente in materia di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro**, i protocolli di prevenzione prevedono che:

- l'Organismo di Vigilanza possa ricevere dal personale, dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, dal Medico Competente, dai Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione, informazioni e notizie sulle eventuali carenze nella tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Medico Competente comunichino all'Organismo di Vigilanza ogni impedimento all'esercizio delle loro funzioni;
- il datore di lavoro nella sua qualità di Organismo di Vigilanza si assicuri che siano nominati tutti i soggetti previsti dalla normativa di settore, che dispongano delle competenze e qualità necessarie e che siano effettivamente esercitati i compiti assegnati;
- l'Organismo di Vigilanza, esprima un parere in merito all'effettiva competenza e adeguatezza dei profili prescelti a ricoprire gli incarichi di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e di Medico Competente;
- l'Organismo di Vigilanza nell'esercizio delle sue funzioni possa domandare l'assistenza dei responsabili della sicurezza nominati dalla Società, nonché di competenti consulenti esterni.

3) Per la **definizione di un ambiente di lavoro idoneo a garantire il rispetto delle disposizioni a tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro dei soggetti**, i protocolli di prevenzione prevedono che:

- sia prevista periodica (secondo quanto statuito dalla legge), costante e adeguata formazione ed informazione del personale (e di ogni collaboratore che operi sul luogo di lavoro), se del caso anche attraverso esercitazioni pratiche, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro mediante adeguata programmazione;
- il personale (e ogni collaboratore esterno che eventualmente operi all'interno dell'azienda) sia costantemente formato ed informato in merito alle misure di prevenzione e protezione (ivi compresi i dispositivi di prevenzione individuale) poste in essere e sia pienamente consapevole degli obblighi che è chiamato a rispettare a protezione dell'incolumità e della salute propria, dei colleghi e di terzi;
- sia efficacemente e costantemente svolta attività di controllo sul luogo di lavoro, ove necessario anche a campione, a verifica della necessaria implementazione degli obblighi e dei presidi previsti dalla normativa di settore;
- sia fornita adeguata conoscenza dei presidi e delle regole di tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro al personale riconducibile a soggetti terzi che si reca presso i locali della Società, in primo luogo dando piena attuazione a quanto previsto dall'art. 7, D.Lgs. 81/2008;
- sia assicurata la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che si recano presso unità produttive di terzi non direttamente ricollegabili alla Società;

- manutenzione ordinaria e straordinaria degli strumenti, degli impianti, dei macchinari e in generale delle strutture aziendali affinché tutti gli strumenti, gli impianti, i macchinari e in generale le strutture aziendali possano essere efficacemente utilizzate senza alcun pericolo per i lavoratori. Gli strumenti, gli impianti, i macchinari e in generale le strutture aziendali devono infatti rispettare tutte le direttive e normative di legge per la costante rispondenza della messa in sicurezza dei singoli strumenti, impianti e macchinari.

Nei casi di particolare urgenza nella formazione o nell'attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea, sono ammesse eventuali deroghe al rispetto delle prescrizioni contenute nella presente Sezione, purché di tale deroga sia data immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

H) RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (art. 25-octies del Decreto)

H.1 Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita:

- Ricettazione (art. 648 c.p.) Costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) Costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) Costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto. Tenendo conto delle modalità di realizzazione delle fattispecie di reato previste dall'art. 25-octies del Decreto, sono state giudicate rilevanti per la Società tutte quelle condotte consistenti nella acquisizione, a qualsiasi titolo, di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita, attuate nella consapevolezza di tale origine delittuosa.

H.2 Identificazione delle Attività Sensibili

sono state individuate presso la Società le seguenti Attività Sensibili in relazione ai reati di cui all'articolo 25-octies del Decreto, come meglio elencati e descritti nel paragrafo precedente:

- Selezione, valutazione e gestione dei rapporti con i fornitori ai fini della stipula di contratti di acquisto di beni (es. costruzione, gestione e locazione di macchinari, di impianti e attrezzature aziendali) nonché appaltatori e attività in outsourcing;

- Per quanto concerne tutte le operazioni di selezione, valutazione e gestione dei rapporti con i fornitori, ai fini della stipula di contratti di acquisto di beni e/o servizi, nonché appaltatori e attività in outsourcing, i protocolli di prevenzione prevedono che:

- la scelta dei fornitori avvenga sulla base di requisiti predeterminati dalla Società e dalla stessa rivisti e, se del caso, aggiornati con regolare periodicità; la Società formalizzi anche i criteri in base ai quali i fornitori possono essere cancellati dalla lista-fornitori; le scelte in merito al loro mantenimento o alla relativa cancellazione dalla lista tenuta dalla Società non possano essere determinate da una sola persona e vadano sempre motivate;

- la scelta degli enti finanziatori avvenga sulla base di requisiti predeterminati dalla Società e dalla stessa rivisti e, se del caso, aggiornati con regolare periodicità;

- la Società determini i criteri di valutazione dei fornitori/ appaltatori, tali da consentire un giudizio preventivo di affidabilità degli stessi sulla base di riscontri, cumulativi fra loro, di tipo:

a) soggettivo (es. loro storia istituzionale desumibile da elementi quali casellario giudiziale e visura camerale);

b) oggettivo (es. attività usualmente svolta dal fornitore, coerenza fra la stessa ed il tipo di operazione richiesta alla Società, coerenza dei mezzi di pagamento utilizzati in rapporto alla natura ed all'ammontare dell'operazione).

I criteri di valutazione sopra indicati siano desunti da una serie di indicatori di anomalia per l'individuazione di transazioni sospette che, per quanto elastici e necessariamente adattabili in base al tipo di operazione e di fornitore individuati nel singolo caso concreto, siano individuati sulla base di criteri standard facenti riferimento ai seguenti parametri:

- profilo soggettivo del fornitore / appaltatore (es. esistenza di precedenti penali; reputazione opinabile; ammissioni o dichiarazioni da parte dello stesso fornitore in ordine al proprio coinvolgimento in attività criminose);

- comportamento del fornitore / appaltatore (es. il fornitore/appaltatore rinvia senza ragione la presentazione di documenti aziendali; si rifiuta o appare ingiustificatamente riluttante a fornire le informazioni occorrenti per l'esecuzione dell'operazione o comunque fornisce informazioni palesemente inesatte o incomplete sull'operazione; rifiuta o solleva obiezioni quanto alla comunicazione alla Società del numero del conto sul quale il pagamento è stato o sarà accreditato; si mostra poco collaborativo nel comunicare ogni altra informazione che, in circostanze normali, viene acquisita nello svolgimento dell'operazione; insiste affinché l'operazione venga conclusa in fretta, ovvero che la stessa sia effettuata a prescindere dal prezzo);

- profilo economico-patrimoniale dell'operazione richiesta dal fornitore/ appaltatore (es. questi, in assenza di plausibili giustificazioni, richiede lo svolgimento di operazioni palesemente non abituali, non giustificate ovvero non proporzionate all'esercizio normale della sua professione o attività; richiede l'esecuzione di operazioni che impiegano disponibilità che appaiono eccessive rispetto al proprio profilo economico-patrimoniale, ovvero richiede l'esecuzione di operazioni che non sembrano

avere giustificazioni economiche e finanziarie; i corrispettivi per le prestazioni appaiono sproporzionati o fuori mercato, oppure la controparte richiede che i corrispettivi vengano pagati in Paesi diversi rispetto a quelli in cui la prestazione ha origine o è resa);

- dislocazione territoriale del fornitore/appaltatore (es. questi ha sede in un Paese non usuale per il tipo di operazione posta in essere, ovvero in un Paese straniero caratterizzato da regimi privilegiati sotto il profilo fiscale o dal segreto bancario, ovvero reputato come non cooperativo sotto il profilo degli obblighi antiriciclaggio);

- caratteristiche e finalità dell'operazione (l'operazione appare non economicamente conveniente per il fornitore; l'operazione appare eccessivamente complessa o insolita per lo scopo dichiarato; l'affare viene posto in essere attraverso singole consegne scaglionate in un breve lasso di tempo al fine di dissimulare l'entità dell'importo complessivo; operazioni con configurazione illogica, soprattutto se economicamente e finanziariamente svantaggiose per il fornitore);

- gli incassi della Società nonché i flussi di denaro siano sempre tracciabili e provabili documentalmente;

- i contratti che regolano i rapporti con i fornitori/appaltatori prevedano apposite clausole che indichino chiare responsabilità in merito al mancato rispetto del Modello e del Codice Etico. Qualora ritenuto opportuno, il contratto che regola il rapporto di fornitura preveda altresì l'obbligo in capo al fornitore/appaltatore di ottemperare alle richieste di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell'Organismo di Vigilanza e del Responsabile Interno.

Nei casi di particolare urgenza nella formazione o nell'attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea, sono ammesse eventuali deroghe al rispetto delle prescrizioni contenute nella presente Sezione, purché di tale deroga sia data immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

I) DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (art. 25-novies del Decreto)

I.1 Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti delitti in materia di violazione del diritto d'autore:

· Art. 171 –bis, L. 633/1941

Costituito dalla condotta di chi abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE);

utilizza qualsiasi mezzo inteso a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione di protezioni di un software; al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di

dati, esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati, distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

· **Art. 171-ter L. 633/1941**

Costituito dalla condotta di chi, abusivamente, procede alla duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, alla vendita o al noleggio, di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento, opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali e multimediali.

I.2 Identificazione delle Attività Sensibili

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono state individuate presso la Società le seguenti **Attività Sensibili** in relazione ai reati di cui all'articolo 25-*novies* del Decreto, come meglio elencati e descritti nel paragrafo precedente:

- 1) **Acquisto, gestione e utilizzo del sistema informativo e delle licenze software;**
- 2) **Gestione e utilizzo di prodotti tutelati da diritto d'autore** (es. audio, video, contenuti, ecc.) **per attività aziendali** (es. marketing, training, ecc.).

I.3 Protocolli specifici di prevenzione

1) Per le operazioni riguardanti **l'acquisto, gestione e utilizzo del sistema informativo e delle licenze software**, i protocolli prevedono che:

- siano definiti e attivati criteri e modalità per controllare l'uso di software formalmente autorizzato e certificato e sia prevista l'effettuazione di verifiche sui software installati e sulle memorie di massa dei sistemi in uso al fine di controllare la presenza di software proibiti e/o non licenziati e/o potenzialmente nocivi;
- la documentazione riguardante ogni singola attività sia archiviata allo scopo di garantire la completa tracciabilità della stessa;
- siano definiti formalmente dei requisiti di autenticazione ai sistemi per l'accesso ai dati e per l'assegnazione dell'accesso remoto agli stessi da parte di soggetti terzi quali consulenti e fornitori.

2) Per le operazioni di **gestione e utilizzo di prodotti tutelati da diritto d'autore** (es.: audio, video, contenuti, ecc.) **per attività aziendali** (es. marketing, training, ecc.), i protocolli di prevenzione prevedono che:

- siano previsti controlli finalizzati alla prevenzione del rischio di diffusione al pubblico di opere dell'ingegno tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi che non abbiano i requisiti previsti dalle normative in materia;

L) DELITTI DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (art. 25-*decies* del Decreto)

L.1 Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte è considerato applicabile alla Società il seguente reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria:

· **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** (art. 377-*bis* c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere.

Tale reato, previsto dall'art. 377-*bis* c.p., punisce chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere.

In particolare la facoltà di non rispondere è:

- dell'indagato e dell'imputato;
- dell'indagato e dell'imputato in un procedimento connesso o collegato;
- dei prossimi congiunti dell'imputato quando non abbiano presentato denuncia, querela o istanza ovvero essi o un loro prossimo congiunto non siano stati offesi dal reato;
- dei testimoni, che non possono essere obbligati a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una loro responsabilità penale.

L.2 Principi generali di comportamento

Tutti i Destinatari del Modello, adottano regole di condotta conformi ai principi contenuti nel Codice Etico della Società, che qui si intende integralmente richiamato, al fine di prevenire il verificarsi di delitti di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria.

In caso l'Autorità Giudiziaria ascolti chiunque tra i soggetti summenzionati che sia ricompreso tra i destinatari del Modello e del Codice di comportamento della Società, gli stessi sono tenuti a rendere dichiarazioni veritiere, fatte salve le garanzie previste per legge.

É considerata una violazione di legge, nonché una violazione del Modello e del Codice di comportamento di M.T. s.r.l., se chiunque tra i soggetti in premessa, riceve istruzioni, pressioni, minacce, promesse di utilità da parte di membri degli organi sociali, di dipendenti, di collaboratori o di altri soggetti non direttamente collegati alla Società, al fine di non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria e procurare un interesse o un vantaggio a M.T. s.r.l..

Nell'ipotesi eventuale che si verifichi quanto descritto al precedente capoverso, i soggetti indicati in precedenza, sono tenuti ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza della Società e il Consiglio di Amministrazione per la valutazione del caso e l'adozione dei provvedimenti ritenuti opportuni.

L.3 Protocolli specifici di prevenzione

Con riferimento ai casi di **gestione dei rapporti con soggetti che nell'ambito di un procedimento giudiziario hanno facoltà di non rispondere**, i protocolli prevedono che tutti i destinatari del Modello adottino prassi e comportamenti che siano rispettosi del Codice Etico adottato dalla Società.

Nei casi di particolare urgenza nella formazione o nell'attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea, sono ammesse eventuali deroghe al rispetto delle prescrizioni contenute nella presente Sezione, purché di tale deroga sia data immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

M) REATI AMBIENTALI (art. 25-undecies del Decreto)

M.1 Premessa

I contenuti della presente Sezione della Parte Speciale debbono essere messi in relazione con i principi comportamentali di cui alle *policy* aziendali, relative alla sostenibilità ambientale ad ai singoli processi aziendali che coinvolgano la tutela e la protezione dell'ambiente.

M.T. s.r.l. considera il tema del rispetto ambientale quale espressione dei principi fondamentali nella cui conformità la Società intende realizzare la propria strategia di crescita e di sviluppo, nell'ambito della condizione della propria attività. In tale ottica tutti i dipendenti della Società sono chiamati a rispettare i canoni espressi dalle *policy* relative alla sostenibilità ambientale ed dalle politiche ambientali della Società.

M.2 Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte, anche alla luce della recente legge 68 del 22 maggio 2015 sono stati considerati applicabili alla Società i seguenti reati ambientali articolabili nelle presenti macro-aree:

1) **Rifiuti**: Gestione di rifiuti non autorizzata, traffico illecito di rifiuti, attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari, violazione dei controlli sulla tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) (artt. 256, 258, 259, 260 e 260 bis D.Lgs. 152/2006);

2) **Aria**: Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (Legge 28 dicembre 1993, n. 549).

3) **Inquinamento ambientale** (art. 452-bis codice penale; art. 25-undecies c.1 lett. a) D.Lgs.231/01).

Commette tale reato (delitto) chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

a) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

b) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Il reato prevede un'aggravante per la persona fisica nel caso in cui l'inquinamento sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

In caso di responsabilità amministrativa della persona giuridica, la sanzione pecuniaria per l'azienda va da 250 a 600 quote.

E' prevista espressamente l'applicazione delle sanzioni interdittive elencate nell'art. 9 del D.Lgs.231/01 per l'azienda, per un periodo non superiore ad un anno.

La sanzione pecuniaria si applica sempre. Essa viene applicata mediante lo strumento delle "quote" che, per tutti i reati previsti dal decreto 231, sono previste in un numero non inferiore a 100 né superiore a 1000. Il giudice identifica, oltre al numero delle quote, il valore di ogni singola quota sulla base della capacità patrimoniale ed economica dell'azienda.

4) Disastro ambientale (art. 452-*quater* del codice penale; art. 25-*undecies* c.1 lett. b) D.Lgs.231/01)

Commette tale reato (delitto) chiunque, fuori dai casi previsti dall'articolo 434 c.p. abusivamente cagiona un disastro ambientale.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

La sanzione pecuniaria per l'azienda va da 400 a 800 quote.

E' prevista espressamente l'applicazione delle sanzioni interdittive elencate nell'art. 9 del D.Lgs.231/01 per l'azienda.

5) Delitti colposi contro l'ambiente (art.452-*quinquies* del codice penale; art. 25-*undecies* c.1 lett. c)

D.Lgs.231/01) La fattispecie dei delitti colposi contro l'ambiente, che sono reati-presupposto (al pari dei precedenti) per la responsabilità amministrativa dell'ente, prevede che se taluno dei fatti di cui ai reati di "inquinamento ambientale" e "disastro ambientale" (rispettivamente artt.452-*bis* e 452-*quater* c.p.) è commesso per colpa, le pene per le persone fisiche sono diminuite.

Se dalla commissione dei fatti indicati sopra deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale, le pene sono ulteriormente diminuite.

In caso di responsabilità amministrativa dell'Ente, la sanzione pecuniaria per l'azienda va da 200 a 500 quote.

6) Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art.452-*sexies* del codice penale; art.25-*undecies* c.1 lett. e) D.Lgs. 231/01)

Il reato punisce chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La norma prevede alcune fattispecie aggravate.

La sanzione pecuniaria per l'azienda va da 250 a 600 quote.

M.3 Identificazione delle Attività Sensibili

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono state individuate presso la Società le seguenti **Attività Sensibili** in relazione ai reati di cui all'articolo 25-*undecies* del Decreto, come meglio elencati e descritti nel paragrafo precedente:

- 1) Gestione dei **rifiuti – analisi e tracciabilità, deposito temporaneo, registrazioni;**
- 2) Gestione **emissioni in atmosfera;**
- 3) Utilizzo di **sostanze lesive per l'ozono.**

M.4 Protocolli generali di prevenzione

Nell'ambito della propria gestione ambientale, la Società adotta ed attua i seguenti protocolli di carattere generale:

1) Sistema organizzativo per la gestione delle politiche ambientali

La Società adotta un sistema formalizzato di disposizioni organizzative per la gestione delle tematiche ambientali. In particolare, la Società formalizza le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno della Società mediante idonee deleghe gestionali e/o procure, a seconda dei casi;

2) Archiviazione della documentazione

- viene approvata una specifica procedura per la gestione della documentazione relativa alle tematiche ambientali;
- la documentazione rilevante per la gestione delle tematiche ambientali da parte della Società è registrata, gestita e archiviata in modo tale che tutto il materiale sia correttamente tenuto ed aggiornato, garantendo i principi di adeguata tracciabilità e verificabilità;
- la rilevante documentazione in merito alle tematiche ambientali tenuta presso la sede di Cividate Camuno è sempre accessibile dai responsabile della tenuta dei registri;
- l'accesso ai documenti già archiviati è consentito solo alle persone autorizzate in base alle procedure operative aziendali e all'Organismo di Vigilanza.

3) Formazione

La Società si dota di adeguati strumenti organizzativi per fare in modo che:

- tutti i dipendenti della Società ricevano una formazione in merito alla gestione degli aspetti ambientali, alle procedure in essere presso la Società ed alla loro attuazione;
- i contenuti e le modalità di erogazione della formazione siano tarati in funzione del ruolo e della mansione assunta nella struttura organizzativa, specialmente con riferimento alle funzioni coinvolte dagli aspetti ambientali;
- il piano di formazione aziendale preveda sistematicamente richiami al processo di formazione ed informazione della funzioni preposte alla gestione delle tematiche ambientali attinenti alle attività svolte.

4) Rapporti con i fornitori

Le procedure aziendali relative ai rapporti con i fornitori prevedono che:

- nella valutazione dei requisiti tecnico professionali in capo ai fornitori siano considerati anche gli aspetti di tutela dell'ambiente (es: iscrizione all'Albo gestori ambientali per i soggetti preposti alla gestione dei rifiuti, etc.);
- i contratti con i fornitori coinvolti nella gestione delle tematiche ambientali impongano il rispetto delle normative ambientali applicabili e, ove necessario, delle procedure della Società;
- siano stabilite le modalità di verifica e di monitoraggio sul rispetto della normativa in materia ambientale da parte dei fornitori di servizi e di movimentazioni.

M.5 Protocolli specifici di prevenzione

1) I protocolli di prevenzione prevedono che:

- sia individuato un responsabile per le attività di gestione dei rifiuti prodotti dalla Società per ciascun sede produttiva;
- siano disciplinati ruoli e responsabilità per assicurare l'accertamento della corretta codifica dei rifiuti, anche attraverso l'individuazione di idonei soggetti atti all'eventuale controllo analitico degli stessi presso le sedi produttive, siano individuati i responsabili della classificazione dei rifiuti, incaricati della applicazione delle istruzioni aziendali; siano altresì individuate le responsabilità tra i soggetti coinvolti nel flusso delle informazioni necessarie alla corretta compilazione della documentazione (registri e formulari);
- sia assicurata la corretta differenziazione dei rifiuti, facendo in modo tale che si prevenga ogni miscelazione illecita, anche accidentale;
- sia definita la frequenza dei controlli da effettuarsi sulla corretta gestione delle aree e dei contenitori dedicati alla raccolta dei rifiuti;
- eventuali rifiuti "pericolosi" o "tossici" siano segregati dagli altri rifiuti e il loro trattamento sia tracciato a parte, in conformità alle normative applicabili; gli appositi formulari FIR ("*Formulari di Identificazione dei Rifiuti*"), il registro di carico e scarico, e il MUD ("*Modello Unico di Dichiarazione ambientale*") siano scrupolosamente compilati e sia periodicamente sottoposta a verifica la loro corretta compilazione e tenuta;
- le attività di raccolta dei rifiuti prodotti dalla Società siano tracciate per iscritto e ricostruibili nel tempo; ne sia data idonea archiviazione in modo tale da garantire la non modificabilità delle informazioni archiviate e la riservatezza delle stesse;
- con riferimento alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti, operato mediante soggetti esterni, sia approvata una specifica procedura volta alla accurata selezione di tali soggetti esterni, che preveda almeno:
 - a) l'individuazione di un responsabile per ciascuna unità produttiva deputata ai rapporti con gli operatori terzi incaricati della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti;

- b) l'effettuazione del controllo delle idoneità tecniche e delle autorizzazioni al trattamento dei rifiuti oggetto di raccolta e smaltimento e la raccolta della idonea documentazione di supporto;
- c) la predisposizione di strumenti di controllo delle scadenze di tali idoneità tecniche ed autorizzazioni in capo ai terzi operatori e, se del caso, la richiesta di prova dell'avvenuto loro rinnovo;
- d) la verifica dell'assenza di procedimenti penali in capo agli operatori esterni e ai loro amministratori, pendenti o passati in giudicato, relativi a reati connessi alla gestione del ciclo dei rifiuti;
- e) che il responsabile di tale attività per ciascun Sito controlli che gli adempimenti previsti dalla normativa così come gli eventuali atti autorizzativi per le fasi di trasporto, recupero e smaltimento siano rispettati;
- f) che il responsabile di tale attività per ciascun Sito monitori la ricezione ed i tempi di ricezione della cosiddetta "quarta copia" del formulario da parte dei soggetti terzi operatori incaricati di destinare i rifiuti a impianti di recupero e/o smaltimento presso terzi;
- g) che, una volta implementato il sistema SISTRI, lo stesso sia alimentato con informazioni corrette e trasparenti, aggiornato tempestivamente e assoggettato a controlli di conformità da soggetti diversi da quelli deputati alla sua tenuta.

2) Per le operazioni riguardanti **la gestione delle emissioni in atmosfera** i protocolli di prevenzione prevedono che:

- sia effettuato un censimento, rinnovato periodicamente, di tutti gli impianti attivi presso la sede della Società ed i suoi siti produttivi al fine di monitorare e gestire la consistenza impiantistica con riferimento alle emissioni in atmosfera e lo stato di conformità normativa degli impianti stessi;
- siano condotte periodiche attività di monitoraggio della conformità normativa delle emissioni in atmosfera, mediante analisi dei fumi, della loro temperatura e del rispetto dei parametri fondamentali rispetto alle autorizzazioni in essere presso la Società e in generale rispetto alla normativa vigente;
- le attività di analisi siano affidate a specialisti esterni, con competenze specifiche e validi accreditamenti ed idoneità tecnica;
- l'OdV sia prontamente informato di esiti non positivi delle attività di monitoraggio periodico effettuate e di ogni problematica dovesse emergere in relazione al trattamento ed alla gestione delle immissioni in atmosfera.

3) Per le operazioni riguardanti **l'utilizzo di sostanze lesive dell'ozono**, i protocolli prevedono che:

- sia effettuato un censimento, rinnovato periodicamente, di tutti gli impianti attivi presso la sede della Società ed i suoi Siti produttivi eventualmente ancora funzionanti mediante utilizzo del gas R22;
- siano predisposti ed aggiornati i libretti di manutenzione relativi alle macchine per la produzione del freddo presenti presso la sede della Società e i Siti produttivi;

- siano condotte periodiche attività di monitoraggio in merito alla corretta gestione degli impianti contenenti sostanze lesive per la fascia di ozono, con particolare riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente;
- le attività di manutenzione degli impianti volti alla produzione del freddo siano affidate a specialisti esterni, con competenze specifiche e validi accreditamenti ed idoneità tecnica;
- tali attività di manutenzione siano periodicamente assoggettate a verifica in merito al rispetto di quanto previsto nel relativo contratto ed alla idoneità tecnica dei manutentori;
- siano effettuati controlli in merito al corretto smaltimento del gas R22 eventualmente ancora presente negli impianti volti alla produzione del freddo o comunque presso la sede o i Siti produttivi.

Nei casi di particolare urgenza nella formazione o nell'attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea, sono ammesse eventuali deroghe al rispetto delle prescrizioni contenute nella presente Sezione, purché di tale deroga sia data immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

N) IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (art. 25-duodecies del Decreto)

N.1 Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte è considerato applicabile alla Società il seguente reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, al verificarsi di una delle 3 condizioni, riportate nel seguito:

· Art. 22, comma 12-bis D. Lgs. 286/1998

Costituito dalla condotta del datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, se i lavoratori occupati sono:

- in numero superiore a tre;
- ovvero minori in età non lavorativa;
- ovvero lavoratori esposti a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere e alle condizioni di lavoro.

N.2 Identificazione delle Attività Sensibili

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, tenendo conto delle attività inerenti l'impiego (diretto o indiretto) di cittadini di Paesi terzi, sono state individuate presso la Società le seguenti **Attività Sensibili** in relazione al reato di cui all'art. 25-duodecies del Decreto, come meglio descritto nel paragrafo precedente:

- 1) **Assunzione e gestione delle risorse umane;**
- 2) Gestione dei **rapporti con appaltatori e subappaltatori** (es. per l'esecuzione dei lavori edili anche tramite promotori) e **fornitori di servizi** (es. trasporti, vigilanza, pulizie, ecc.).

N.3 Protocolli specifici di prevenzione

1) Per le operazioni relative all'**assunzione e gestione delle risorse umane**, i protocolli di prevenzione prevedono che:

- sia verificato, preliminarmente alla stipula dei relativi contratti, il possesso delle condizioni e dei requisiti che legittimano l'ingresso in Italia e lo svolgimento delle prestazioni proposte a cittadini di Paesi terzi in Italia (in particolare, visto e permesso di soggiorno);
- sia verificato, durante l'intero periodo di durata dei relativi contratti di impiego di cittadini di Paesi terzi in Italia, il continuato possesso delle condizioni e dei requisiti suddetti;
- i responsabili o referenti interni della Società, al venir meno delle condizioni e dei requisiti suddetti, dispongono l'immediata cessazione del rapporto di impiego, fatti salvi gli eventuali obblighi di denuncia alle autorità competenti;
- siano assicurate a tutti i lavoratori impiegati, a prescindere dalla cittadinanza, le medesime condizioni di salute e sicurezza.

2) Per le operazioni relative alla **gestione dei rapporti con appaltatori e fornitori di servizi** (es. trasporti, vigilanza, pulizie, ecc.), i protocolli di prevenzione prevedono che:

- sia inserita nei relativi contratti una apposita clausola "231" che impegni il soggetto terzo a rispettare i principi contenuti nel Modello e nel Codice Etico della Società.

Nei casi di particolare urgenza nella formazione o nell'attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea, sono ammesse eventuali deroghe al rispetto delle prescrizioni contenute nella presente Sezione, purché di tale deroga sia data immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza.